

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 febbraio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0235/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0239/Pres.

Regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale n. 21/2000 «realizzazione delle strade del vino». Approvazione. Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0240/Pres.

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dell'art. 23 della legge regionale n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002. Approvazione Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0241/Pres.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale n. 2/2002 concernente le professioni turistiche, a sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002. Approvazione. Pag. 8

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti Pag. 13

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare). Pag. 21

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002 n. 34.

Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) Pag. 23

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 30.

Tutela della salute mentale Pag. 26

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 31.

Disciplina dell'attività tecnica del consorzio regionale molisano di difesa Pag. 29

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 32.

Nutrizione artificiale domiciliare Pag. 30**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2002, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1997 Pag. 32

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0235/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, ed in particolare il comma 2 dell'art. 21 ai sensi del quale la tenuta del giornale per atti tavolari avviene mediante elaborazione informatica, con possibilità di consultazione da parte di chiunque anche prima dell'entrata in vigore dei libri fondiari automatizzati;

Visto il regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres.;

Ritenuto di dover modificare ed integrare alcune disposizioni dello stesso allo scopo di consentire — anche attraverso l'attivazione da parte dell'amministrazione regionale di un programma informatico reperibile gratuitamente su apposito sito web e destinato alla compilazione guidata delle domande tavolari — la più agevole formazione di una base informativa più esauriente, utilizzabile dall'utenza attraverso le interrogazioni;

Visto il regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, ed il nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al decreto medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2578 del 18 luglio 2002;

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

Modifiche al Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres.

Art. 1.

Contenuto del giornale per atti tavolari

1. All'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres., il punto 5) del comma 1 è così sostituito:

«5. L'indicazione delle partite tavolari cui si riferisce la domanda».

Art. 2.

Modalità di interrogazione del giornale per atti tavolari da parte dell'utenza

1. All'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres., il comma 1 viene così sostituito:

«1. L'utenza è abilitata ad accedere ai contenuti del giornale per atti tavolari tenuto mediante elaborazione informatica interrogando il G.N., i richiedenti e l'oggetto con l'indicazione dell'anno cui si vuole limitare la ricerca, le partite tavolari nonché le nuove particelle catastali.».

2. All'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres., dopo il comma 1 vengono inseriti i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di ampliare e rendere più esauriente la base informativa destinata all'utenza, attraverso la più agevole e completa acquisizione dei dati ricompresi nella domanda tavolare, l'utenza è altresì abilitata ad accedere gratuitamente, attraverso il sito istituzionale internet della Regione, alle procedure di formazione guidata della domanda tavolare mediante l'utilizzo di schemi di compilazione informatica predisposti dal servizio del libro fondiario e pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.».

«1-ter. La domanda tavolare compilata secondo le modalità previste dal comma 1-bis, evidenzia, in fase di stampa, serie di codici numerici preordinati alla formazione automatizzata del giornale per atti tavolari.».

Art. 3.

Disposizione finale

1. Le presenti disposizioni regolamentari entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del relativo provvedimento di approvazione da parte del Presidente della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0239/Pres.

Regolamento di attuazione del Capo IV della legge regionale n. 21/2000 «realizzazione delle strade del vino». Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 novembre 2000, n. 21, recante «disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli dei Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle strade del vino, ed in particolare il capo IV»;

Visto l'art. 15 della legge regionale n. 21/2000 che prevede l'adozione di apposito regolamento attuativo delle strade del vino ed indica la tipologia di argomenti da disciplinare;

Ritenuto in particolare, relativamente all'indicazione degli standard di qualità, di individuare sia quelli minimi di qualità comuni a tutti i soggetti aderenti alle strade del vino, sia quelli specifici da porre in capo ai vari soggetti protagonisti per il settore di operatività che li contraddistingue, al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale la tipologia dell'offerta;

Ritenuto opportuno che le aziende vitivinicole, siano esse singole che associate, assumano rilevanza significativa sia in seno ai comitati promotori, sia in seno ai comitati di gestione e che pertanto la loro rappresentatività nell'ambito degli stessi sia preminente;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ed in particolare l'art. 3 che ricomprende fra le attività agrituristiche di cui alla

legge 5 dicembre 1985, n. 730 anche la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268;

Considerato che l'obiettivo di un'azienda vitivinicola aderente alle strade del vino è quello di far conoscere la propria produzione enologica e che pertanto il vino per la degustazione deve essere di produzione aziendale, e ritenuto che nel caso l'accoglienza preveda anche la somministrazione di spuntini in concomitanza degli assaggi, detti prodotti devono essere ricompresi tra quelli tipici D.O.P. e I.G.P. della Regione nonché tra quelli tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350, come individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2000 e che gli stessi non rientrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale n. 25/1996 e suo regolamento di attuazione;

Atteso che il comitato promotore delle strade del vino si costituisce tra i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 21/2000 e che al fine di dare una significativa rappresentatività del mondo vitivinicolo al suddetto organismo, nonché per favorire la costituzione in Regione di soggetti promotori e gestori delle strade del vino di rilevanza significativa, è bene che allo stesso, nella fase costitutiva, aderiscano non meno di quindici aziende vitivinicole ed almeno cinque dei soggetti tra quelli indicati al comma 2 del già citato art. 16, ad esclusione degli enti locali e delle camere di commercio;

Ritenuto necessario, al fine del riconoscimento della strada del vino, fornire indicazioni ai comitati promotori circa la documentazione da presentare alla amministrazione regionale nonché i contenuti minimi del disciplinare delle strade stesse;

Ritenuto che i comitati di gestione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2000 rivestono la forma di organismi associativi senza scopo di lucro di cui all'art. 36 e seguenti del codice civile e che la loro costituzione abbia luogo a mezzo atto pubblico registrato;

Considerato che i contributi concedibili ai soggetti previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 21/2000 sono in parte riconducibili agli aiuti di Stato e che pertanto, come previsto dagli orientamenti comunitari nel settore agricolo (2000/C28/02) del 1° febbraio 2000 si rende necessario notificare il regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3 del Trattato della Comunità europea non essendo stata notificata la legge regionale stessa;

Ritenuto al fine di non rallentare l'avvio dei comitati promotori delle strade del vino di dare corso all'attuazione del regolamento previsto dall'art. 15 con due atti regolamentari autonomi, separando la fase amministrativa di riconoscimento dei soggetti gestori e attuatori delle strade del vino da quella contributiva per la quale si rende necessario procedere alla notifica dell'atto stesso alla commissione delle Comunità europee;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2686 del 29 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento di attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 realizzazione strade del vino» nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento per l'attuazione del capo IV della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 «realizzazione delle strade del vino»

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE STRADE DEL VINO

Capo I

STANDARD MINIMI DI QUALITÀ, AZIONI, SALVAGUARDIA E COMPETENZE

Art. 1.

Caratteristiche delle strade del vino

1. Le strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli conformi agli standard in uso nell'Unione europea, lungo i quali insistono valori naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole o associate aperte al pubblico.

2. Le strade del vino costituiscono lo strumento attraverso il quale i territori a votazione vinicola e le relative produzioni possono essere pubblicizzati sotto forma di offerta turistica.

3. La denominazione di una strada del vino può identificarsi con il nome del territorio a vocazione vitivinicola, con il nome di un vino quando lo stesso rappresenti significativamente la produzione del territorio evocandone l'area geografica, ovvero, con il nome di qualsiasi elemento rappresentativo caratterizzante il territorio stesso, ma non deve creare confusione rispetto ad altri nomi di strade e luoghi precedentemente riconosciuti.

4. Una strada del vino può articolarsi in più percorsi omogenei aventi diversa denominazione e può ricadere in più zone a denominazione di origine geografica, come pure nell'ambito della stessa zona possono essere individuate e segnalate più strade del vino.

5. Le strade del vino devono essere indicate nella cartellonistica da un logo comune identificativo delle strade del vino della Regione che accompagna i simboli delle singole strade del vino, nonché da una mappa indicante il percorso stradale, la localizzazione e la simbologia dell'offerta enoturistica complessiva nel rispetto della segnalazione informativa prevista ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e posta lungo il percorso delle strade del vino.

Art. 2.

Soggetti promotori delle strade del vino

1. Le strade del vino sono promosse dalle aziende vitivinicole singole o associate unitamente agli enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, organizzazioni delle aziende vitivinicole singole o associate, associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole singole o associate, altri operatori economici, enti e associazioni pubbliche o private operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati.

2. I comitati promotori per la costituzione, realizzazione e gestione delle strade del vino si formano tra i soggetti di cui al comma 1 ed agli stessi devono aderire almeno:

a) quindici aziende vitivinicole;

b) cinque strutture tra:

cantine di trasformazione agroindustriali singole e/o associate;

imprese agroindustriali per produzioni a denominazione di origine protetta o di indicazione geografica protetta;

consorzi di tutela vini a D.O.C. e/o D.O.C.G.;

enoteche;

aziende agrituristiche;

esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;

imprese turistico-ricreative;

musei della vite e del vino o musei etnografici enologici.

3. Nella costituzione dei comitati promotori le aziende vitivinicole devono in ogni caso rappresentare la maggioranza dei soggetti aderenti.

Art. 3.

*Standard minimi di qualità comuni
ai soggetti aderenti alle strade del vino*

1. I soggetti aderenti alle strade del vino, con esclusione degli enti ed organizzazioni di cui all'art. 2, devono soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative minime:

a) ubicarsi all'interno della zona di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 oppure, nel caso di aziende associate di vinificazione ovvero di vinificazione ed imbottigliamento, anche al di fuori della zona di produzione, purché ciò sia previsto dalla normativa dei disciplinari di produzione dei relativi vini D.O.C. e D.O.C.G.;

b) dotarsi di aree attrezzate per una sosta temporanea dei visitatori in spazi aperti;

c) mettere a disposizione locali da adibirsi a luogo di accoglienza degli ospiti;

d) esporre l'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello concordato, entro il 1° gennaio di ogni anno, con il soggetto responsabile della strada del vino;

e) esporre la mappa del territorio della strada del vino;

f) offrire materiale informativo, approvato dal soggetto gestore, sulla strada del vino e sulle produzioni tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.

2. I soggetti aderenti alle strade del vino che non soddisfano le caratteristiche qualitative minime di cui al comma 1 e quelle specifiche di cui al successivo art. 4, vengono esclusi dal novero degli aderenti alla strada del vino. Detta esclusione viene revocata qualora il soggetto respinto provveda entro novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione al raggiungimento delle caratteristiche qualitative minime.

3. Al soggetto deputato alla vigilanza di cui all'art. 11 della legge regionale n. 25/1996 compete la verifica della sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4.

*Standard minimi di qualità specifici
ai soggetti aderenti alle strade del vino*

1. Le aziende vitivinicole devono:

a) disporre di locali di degustazione attrezzati conformemente alle disposizioni di legge per l'accesso al pubblico;

b) dare la possibilità di visite guidate alla cantina e ai vigneti;

c) vendere al pubblico i propri vini in bottiglia etichettata e confezionata;

d) produrre almeno un vino a D.O.C. ovvero un vino proveniente da agricoltura biologica o da vitigno autoctono della Regione ricompreso nella classificazione delle varietà di viti prevista dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999;

e) esporre in modo ben visibile nella sala di degustazione il prezzo dei vini in vendita ed organizzare degli assaggi-degustazione;

f) indicare nella segnaletica apposta all'ingresso dell'azienda il nome della stessa, i numeri di telefono, l'orario, i giorni di apertura e la simbologia del numero di grappoli d'uva attribuiti dall'ERSA a termini dell'art. 5;

g) esporre all'ingresso del centro aziendale il logo comune di cui al comma 5, dell'art. 1 unitamente al simbolo della strada del vino.

2. Le aziende agrituristiche, qualora esse stesse non siano produttrici di vini D.O.C., devono:

a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della strada del vino;

b) tenere la carta dei vini di almeno tre aziende vitivinicole e privilegiare nella somministrazione agli ospiti i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della strada del vino.

3. Le aziende agricole specializzate in produzioni tipiche, qualora non produttrici di vino a D.O.C. devono:

a) esporre in modo ben visibile non meno di cinque vini delle aziende vitivinicole della strada del vino;

b) offrire materiale informativo circa le produzioni agricole e/o trasformate che caratterizzano l'azienda stessa.

4. Le imprese artigiane devono:

a) svolgere attività collegate alle produzioni tipiche che caratterizzano il territorio regionale;

b) consentire ai visitatori, anche attraverso visite guidate, ove possibile, di prendere visione delle fasi di lavorazione dei prodotti dell'azienda stessa.

5. Le enoteche devono:

a) esporre vini delle aziende aderenti alla strada del vino ed i relativi prezzi di vendita;

b) promuovere ed organizzare annualmente iniziative a favore dei consumatori atte a valorizzare le produzioni enologiche quali brevi corsi di degustazione dei vini per un corretto abbinamento con i prodotti della gastronomia regionale;

c) essere dotate di uno spazio di degustazione.

6. Gli esercizi di ristorazione devono:

a) tenere la carta dei vini delle aziende vitivinicole e privilegiare, nella somministrazione agli ospiti, i vini delle aziende vitivinicole facenti parte della strada del vino;

b) inserire nel menù di degustazione almeno due piatti tipici della zona;

c) esporre in apposita area visibile agli ospiti un congruo numero di bottiglie dei vini delle aziende viti-vinicole facenti parte della strada del vino;

d) fare uso di bicchieri di forma adatta ai vini da servire e dotarsi di personale adeguatamente preparato ad illustrare le caratteristiche della zona e dei vini che la caratterizzano.

7. Le imprese turistico-ricettive, qualora siano dotate di ristorante interno, devono soddisfare le condizioni di cui al comma 6.

8. I musei della vite e del vino devono:

a) tenere l'apertura al pubblico negli orari concordati con il soggetto responsabile della strada del vino;

b) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei vari aspetti culturali della produzione vitivinicola propria della strada del vino.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono favorire la conoscenza delle strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo e promozionale.

10. Gli enti locali devono:

a) essere ubicati almeno in parte all'interno della zona di produzione D.O.C. e D.O.C.G. di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164;

b) favorire la conoscenza delle strade del vino attraverso la diffusione di materiale informativo, promozionale e cartellonistico nonché adoperarsi per rendere fruibile al meglio la viabilità lungo le strade stesse.

11. Le organizzazioni professionali agricole:

a) concorrono a promuovere la costituzione delle strade del vino sensibilizzando i propri associati;

b) favoriscono attraverso i propri mezzi di comunicazione la conoscenza delle strade del vino al fine di incentivare le aziende agricole ad aderire all'associazione;

c) favoriscono attraverso iniziative culturali, sportive e ricreative la conoscenza degli ambiti agricoli in cui ricadono le strade del vino.

Art. 5.

*Disposizioni per la classificazione
delle cantine aderenti ad una strada del vino*

1. L'ERSA, sulla base delle disposizioni del presente articolo e dei requisiti oggettivi delle aziende vitivinicole, classifica le cantine attribuendo, in base al grado di accoglienza fornita dall'azienda stessa, la simbologia del grappolo d'uva.

2. La qualità dell'accoglienza viene quantificata attraverso l'assegnazione di un numero di grappoli che va uno a cinque sulla base della presenza delle seguenti caratteristiche:

a) sala di accoglienza attrezzata per la degustazione e dotata dei requisiti igienico sanitari;

b) distribuzione di materiale illustrativo del territorio;

c) accessibilità ai disabili;

d) possibilità di pernottamento in strutture aziendali;

e) inserimento delle strutture aziendali in un contesto di rilevanza paesaggistico-ambientale;

f) apertura al pubblico non inferiore a nove mesi all'anno ed a venti ore alla settimana;

g) presenza di percorso preordinato per la visita guidata ai vigneti;

h) conoscenza di almeno una lingua straniera tra francese, inglese e tedesco;

i) possibilità di ristoro o somministrazione spuntini;

j) presenza di parcheggio illuminato nell'ambito aziendale;

k) presenza di negozio di prodotti tradizionali, tipici e dell'artigianato della Regione;

l) valorizzazione dell'architettura locale nelle strutture edilizie e nell'arredo;

m) esposizione di oggetti e documentazione a testimonianza delle tradizioni della civiltà contadina.

3. Sulla base dell'entità dei requisiti posseduti di cui al comma 2, all'azienda vengono attribuiti:

1 grappolo nel caso di presenza di almeno un requisito;

2 grappoli nel caso di presenza da due a quattro requisiti;

3 grappoli nel caso di presenza da cinque a sette requisiti;

4 grappoli nel caso di presenza da otto a dieci requisiti;

5 grappoli nel caso di presenza da undici a tredici requisiti.

Art. 6.

Salvaguardia delle aspettative dei soggetti aderenti alle strade del vino

1. L'accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali (piatti freddi), attuata dai soggetti aderenti alle strade del vino nonché l'organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito delle stesse, rientrano fra le attività agrituristiche disciplinate dalla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della legge regionale n. 25/1996.

3. Il sindaco, sulla base della richiesta dei soggetti interessati, rilascia specifica autorizzazione con la dicitura «autorizzazione di attività agrituristica nell'ambito delle strade del vino».

4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 il sindaco, ai fini dell'aggiornamento della banca dati, ne trasmette copia all'ERSA.

5. Le materie prime utilizzate per la degustazione dei prodotti riferiti alla sola somministrazione fredda non entrano nel calcolo delle percentuali previste dalla legge regionale n. 25/1996 e suo regolamento di attuazione e possono essere anche di libero acquisto tra i prodotti tipici D.O.P. e I.G.P. della Regione nonché tra quelli tradizionali come individuati a termini del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000, attuativo del decreto ministeriale n. 350/1999, ad esclusione del vino che deve essere di produzione aziendale.

Capo II

RICONOSCIMENTO DELLE STRADE DEL VINO

Art. 7.

Adempimenti del comitato promotore

1. Ai fini del riconoscimento della strada del vino il rappresentante del comitato promotore inoltra alla giunta regionale, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, apposita istanza indicando il nominativo della strada, ovvero delle strade, che si intendono promuovere, con allegata la seguente documentazione:

a) proposta di disciplinare per la costituzione, realizzazione e gestione della strada del vino;

b) cartografia in scala 1:100.000, ovvero in scala a maggior dettaglio quando le condizioni di rappresentazione del territorio e degli elementi che lo caratterizzano esigono tale definizione, con la individuazione del percorso su cui insiste la strada del vino;

e) verbale di costituzione del comitato promotore in forma di scrittura privata, registrata, sottoscritto da tutti i soggetti aderenti e riportante l'indicazione del rappresentante del comitato stesso nonché il mandato a sottoscrivere la domanda anche in nome e per loro conto e l'impegnativa alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore;

d) dichiarazione da parte di ciascun aderente di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e di impegnarsi a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità di cui agli articoli 3 e 4 entro sei mesi dall'atto di costituzione del comitato di gestione, qualora non già posseduti;

e) copia delle delibere degli enti pubblici e delle associazioni di adesione al comitato promotore.

2. Il comitato promotore una volta ottenuta l'approvazione del disciplinare della strada del vino ed ottenuto il riconoscimento da parte della giunta regionale a termini dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 21/2000, si trasforma in comitato di gestione e diventa il soggetto responsabile della gestione della strada del vino una volta adempito all'obbligo di cui al comma 3.

3. Entro novanta giorni dalla data di avvenuto riconoscimento della strada del vino, il comitato di gestione presenta alla direzione regionale dell'agricoltura copia dell'atto di costituzione del comitato stesso conformemente all'art. 9, comma 1.

4. Qualora entro il termine di un anno dal riconoscimento della strada del vino il comitato di gestione non abbia avviato l'attività di cui all'art. 9, comma 3, il riconoscimento della strada del vino viene revocato.

Art. 8.

Contenuti minimi del disciplinare tipo

1. Il disciplinare delle strade del vino deve contenere almeno:

a) l'indicazione del nome della strada del vino;

b) la descrizione del logo specifico identificativo della strada del vino e le norme per il relativo uso nel rispetto del presente regolamento;

c) le modalità di accesso all'associazione, la tipologia dei requisiti previsti che non devono contrastare con quelli indicati dal presente regolamento;

d) gli obblighi per gli associati, le modalità ed i casi di esclusione, le incompatibilità, le inammissibilità e le eventuali sanzioni per le inadempienze;

e) gli organismi interni quali assemblea, consiglio direttivo, Presidente, collegio sindacale, con specificazione delle loro funzioni;

f) le norme riguardanti le nomine ed il funzionamento degli organismi medesimi, modalità di voto e di scioglimento dell'assemblea;

g) gli obblighi di contribuzione da parte di ciascun associato in funzione delle diverse categorie di appartenenza sia come quota fissa di adesione sia come quota annuale;

h) le norme per il componimento amichevole delle controversie;

i) le norme che prevedano equilibri nella rappresentatività delle varie categorie in seno al consiglio direttivo nel caso la strada del vino insista su un territorio con più denominazioni di origine.

2. Il disciplinare deve tra l'altro prevedere che il consiglio sia costituito da non meno di 7 componenti eletti dall'assemblea dei quali almeno quattro in rappresentanza della categoria di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), due in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e uno in rappresentanza delle associazioni a carattere regionale finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo.

3. I soggetti aderenti alla strada del vino si riuniscono in assemblea almeno una volta all'anno con scopi consultivi e propositivi. Spetta all'assemblea eleggere il consiglio direttivo ed il collegio sindacale.

4. Ai fini costitutivi e per l'adozione del disciplinare l'assemblea è costituita dai soggetti aderenti alla strada del vino ed in possesso degli

standard minimi qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*) e che si sono impegnati a raggiungere il possesso degli standard minimi di qualità come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera *d*).

5. La richiesta di adesione alla strada del vino è libera e volontaria e comporta l'impegno a sottoscrivere il disciplinare che ne regola il funzionamento e ne garantisce il livello qualitativo. L'ammissione di un nuovo soggetto, una volta riconosciuto il comitato di gestione, è subordinata all'accertamento, da parte del comitato stesso del possesso in capo al richiedente dei requisiti previsti. La sussistenza di tali requisiti viene confermata di anno in anno, per tutti gli aderenti. Con l'ammissione il soggetto aderente alla strada del vino accede ai servizi connessi alla strada stessa.

Art. 9.

Comitato di gestione

1. Il comitato di gestione di cui all'art. 17 della legge regionale n. 21/2000 riveste la forma di organismo associativo senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, che si costituisce a mezzo atto pubblico registrato, con il compito di realizzare e gestire una o più strade del vino, diffondere la sua conoscenza, promuovere e valorizzare il territorio, le peculiarità enologiche e storico-culturali presenti nell'ambito delle strade stesse attraverso note informative, divulgative, materiale illustrativo, partecipazione a fiere e manifestazioni ed altre iniziative da attuare con ogni mezzo di comunicazione ritenuto idoneo per il raggiungimento dell'obiettivo.

2. Il comitato di gestione attraverso il presidente rappresenta in ogni sede la strada del vino, cura la gestione e svolge i compiti allo stesso attribuiti in conformità alla legge regionale n. 21/2000 ed al presente regolamento.

3. Il comitato di gestione è chiamato a:

a) gestire la strada del vino nel rispetto del disciplinare approvato;

b) pianificare le attività inerenti:

l'omologazione dei soggetti aderenti;

la verifica del mantenimento dei requisiti necessari da parte dei soggetti aderenti;

gli orari di apertura al pubblico delle aziende vitivinicole ed altri soggetti aderenti;

la redazione di materiale illustrativo e divulgativo della strada del vino;

l'organizzazione di visite guidate, avvalendosi di personale qualificato e che parla almeno in un'altra lingua comunitaria;

la promozione della strada del vino.

4. Il comitato di gestione deve:

a) entro il 15 gennaio di ogni anno inviare alla direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività che intende svolgere unitamente ad un elenco dei soci ed alla dimostrazione che sussistono ancora le condizioni per il riconoscimento della strada del vino;

b) comunicare alla direzione regionale dell'agricoltura le eventuali variazioni del disciplinare per l'approvazione da parte della giunta regionale;

c) riservare il logo ed il nome della strada del vino ai soli associati;

d) inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla direzione regionale dell'agricoltura ed all'ERSA una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente sia sotto l'aspetto amministrativo che finanziario;

e) controllare affinché gli associati rispettino gli standard minimi previsti dal presente regolamento nei tempi dallo stesso indicati.

5. L'attività promozionale attuata dal comitato di gestione deve essere riferita alla globalità dei soggetti aderenti alla strada del vino.

Capo III

COMPETENZE DELL'ERSA ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 10.

Competenze esercitate dall'ERSA

1. Ai fini della attuazione della normativa inerente le strade del vino, l'ERSA:

a) si attiva, nell'ambito della sua azione di valorizzazione dei prodotti agroalimentari regionali, assieme agli altri soggetti istituzionali, per favorire la costituzione dei comitati promotori anche fornendo ad essi adeguato supporto tecnico-amministrativo;

b) verifica, attraverso un'azione di vigilanza, la sussistenza e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1 e l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 6 da parte dei soggetti aderenti alla strada del vino ed il rispetto delle norme, qualora ricorrenti, previste dalla legge regionale n. 25/1996;

c) consulta i comitati di gestione e gli organismi interessati allo sviluppo delle strade del vino al fine di realizzare programmi comuni per la promozione, informazione e presentazione unitaria dell'offerta delle strade del vino;

d) coordina l'adozione del logo comune al fine della realizzazione della cartellonistica delle singole strade del vino;

e) classifica le cantine ai fini dell'attribuzione della simbologia del grappolo d'uva di cui all'art. 5;

f) tiene una banca dati delle strade del vino e degli aderenti alle stesse.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0728

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0240/Pres.

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 23 della legge regionale n. 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002. Approvazione.

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 dell'11 settembre 2002)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 recante «testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale n. 9/1999, art. 23, che autorizza l'amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. un fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;

Ritenuto di adottare il «regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2842 del 6 agosto 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento recante integrazioni e modifiche dei criteri e delle modalità di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per il bando 2002.

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Per il bando da emanarsi nell'anno 2002 relativamente alle agevolazioni di cui all'art. 23 della legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, e ad integrazione di quanto disposto dalla deliberazione giuntale n. 1540 del 14 maggio 1999 sono emanate le seguenti disposizioni.

Art. 2.

Priorità

1. Per la formulazione della graduatoria tra le domande presentate è data la priorità, ai sensi dell'art. 6, comma 27, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, con precedenza su tutte le altre priorità indicate nella d.g.r. n. 1540/1999, ai soggetti che si trovano nella graduatoria, approvata con deliberazioni giuntali n. 374 del 25 febbraio 2000 e n. 1282 del 5 maggio 2000, che non hanno ottenuto i finanziamenti per esaurimento delle risorse disponibili e che alla data del bando 2002 hanno acquistato l'alloggio ovvero hanno iniziato i lavori.

2. L'applicazione della priorità di cui al comma 1 deve essere richiesta entro i termini previsti nel bando per la presentazione delle domande. È fatta salva per i predetti richiedenti la verifica, già effettuata a fronte della domanda presentata sul precedente bando, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 24 della legge regionale n. 75/1982.

3. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. accerta alla data di formulazione della graduatoria, per i soggetti indicati al comma 1, l'esaurimento delle risorse e dispone la contestuale archiviazione della domanda presente nella graduatoria approvata con deliberazioni giuntali n. 374 del 25 febbraio 2000 e n. 1282 del 5 maggio 2000.

4. I soggetti di cui al comma 1 mantengono nella nuova graduatoria relativa al bando 2002 l'ordine di posizionamento già acquisito a fronte del bando 1999.

5. Nell'ambito di ciascuna delle categorie indicate all'art. 1 - punto 3) della d.g.r., n. 1540/1999, ad esclusione di quella di cui al comma 1 del presente articolo, la graduatoria è formulata con priorità per i soggetti residenti in Regione da almeno cinque anni e in subordine per gli interventi di recupero.

Art. 3.

Formulazione della graduatoria a parità di posizionamento

1. In caso di parità di posizionamento, determinata in base al precedente art. 2 comma 5 la graduatoria è formulata sulla base del reddito imponibile pro-capite calcolato in base ai componenti del nucleo familiare, individuato dall'art. 25 della legge regionale n. 75/1982, a partire da quello minore.

Art. 4.

Rettifica di dati contenuti nella domanda

1. È ammessa a richiesta dell'interessato la rettifica di dati contenuti nella domanda di agevolazione entro la data di chiusura del bando, fissata nel bando medesimo.

Art. 5.

Tipologia dell'agevolazione e durata dei mutui

1. Il bando deve riguardare l'erogazione di contributi esclusivamente in conto interessi, ai sensi del comma 26 dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2002.

2. La durata massima delle operazioni di mutuo è stabilita in trent'anni comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.

Art. 6.

Validità della graduatoria

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 3/2002, la graduatoria conserva validità per un anno dalla data della sua approvazione.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
9 agosto 2002, n. 0241/Pres.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale n. 2/2002 concernente le professioni turistiche, a sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 11 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante: «disciplina organica del turismo»;

Visto l'art. 138 della citata legge regionale n. 2/2002 che demanda ad appositi regolamenti la determinazione delle modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci di cui all'art. 136, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 123 e 128 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre regioni o province autonome, le caratteristiche e

le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'art. 134;

Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2489 del 12 luglio 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'art. 138 della legge regionale n. 2/2002.

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci di cui all'art. 136 della legge regionale n. 2/2002, la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici, le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale, le specializzazioni conseguibili, i casi di rinnovo dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 123 e 128 della legge regionale n. 2/2002 e le modalità di rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, il trasferimento e l'aggregazione temporanea agli albi di altre Regioni o province autonome, le caratteristiche e le modalità di rilascio e utilizzo della tessera di riconoscimento e del distintivo, le condizioni e le modalità di rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'art. 134 della legge regionale n. 2/2002.

Capo II

GUIDA ALPINA-MAESTRO DI ALPINISMO E ASPIRANTE GUIDA ALPINA

Art. 2.

Corsi teorico-pratici

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina di cui all'art. 136 della legge regionale n. 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida alpina.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, sono svolti di fronte ad una commissione nominata dalla giunta regionale.

2. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo sostituto, che funge da presidente;

b) due esperti nelle materie dei corsi designati dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia;

c) due guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore, designati dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Corsi di aggiornamento professionale

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina iscritti agli albi di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del direttore del servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

a) le guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore;

b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida alpina e guida alpina nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 5.

Specializzazioni

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, la specializzazione in torrentismo, nonché in altre discipline correlate alla professione di guida alpina-maestro di alpinismo che siano di volta in volta definite dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 6.

Scuole di alpinismo

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di alpinismo di cui all'art. 125 della legge regionale n. 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide alpine-maestri di alpinismo e da aspiranti guida alpina iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida alpina non deve essere superiore a quello delle guide alpine maestri di alpinismo.

Art. 7.

Rinnovo dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione agli albi professionali di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002, ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione al relativo albo, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;

b) copia delle polizze assicurative;

c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari.

Art. 8.

Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, l'interessato è tenuto a darne comunicazione per iscritto al collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento e il distintivo rilasciati all'atto dell'iscrizione all'albo.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale e alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'azienda per i servizi sanitari.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del Collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del collegio della guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guide alpine del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un comune della Regione. Il collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o provincia autonoma italiana o l'attività in un altro stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome, che intendano svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di alpinismo di cui all'art. 125 della legge regionale n. 2/2002, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'art. 123 della legge regionale n. 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 10.

Distintivo e tessera di riconoscimento

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un'apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida alpina del Friuli-Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo, in conformità ai distintivi ed alle tessere di riconoscimento adottati dall'Unione internazionale delle associazioni Guide alpine (U.I.A.G.M.).

Capo III

GUIDA SPELEOLOGICA MAESTRO DI SPELEOLOGIA
E ASPIRANTE GUIDA SPELEOLOGICA

Art. 11.

Corsi teorico-pratici

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica di cui all'art. 136 della legge regionale n. 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Le funzioni di istruttore tecnico nell'ambito dei corsi teorico-pratici sono affidate esclusivamente a coloro che sono in possesso del diploma di istruttore guida speleologica-maestro di speleologia, rilasciato a seguito della frequenza di corsi organizzati dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

Commissione d'esame

1. Le prove dimostrative attitudinali di ammissione ai corsi teorico-pratici e gli esami finali per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, sono svolti di fronte a una commissione nominata dalla giunta regionale.

2. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da presidente;

b) due esperti nelle materie dei corsi designati dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia;

c) due guide speleologiche-maestri di speleologia in possesso del diploma di istruttore, designati dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia;

d) un medico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico o un suo sostituto.

Art. 13.

Corsi di aggiornamento professionale

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi di cui all'art. 128 della legge regionale n. 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione agli albi, a frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale, salvo gravi e comprovati motivi accertati con provvedimento del direttore del servizio degli affari amministrativi e contabili.

2. Il corso è organizzato dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia che ne determina i contenuti e le modalità di svolgimento, in collaborazione con l'amministrazione regionale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento:

a) le guide speleologiche-maestri di speleologia che abbiano conseguito il diploma di istruttore;

b) coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione tecnica all'esercizio della professione di aspirante guida speleologica e guida speleologica nel triennio antecedente la data di inizio del corso.

Art. 14.

Specializzazioni

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono conseguire, mediante la frequenza di

appositi corsi organizzati dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) torrentismo;
- b) speleologia subacquea;
- c) tecniche di movimento in ambiente alpino invernale;
- d) altre specializzazioni in discipline correlate alla professione di guida speleologica-maestro di speleologia che siano di volta in volta definite dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 15.

Scuole di speleologia

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle scuole di speleologia di cui all'art. 129 della legge regionale n. 2/2002, l'insegnamento deve essere svolto da guide speleologiche-maestri di speleologia e da aspiranti guida speleologica iscritti al relativo albo o a esso temporaneamente aggregati; in ogni caso il numero degli aspiranti guida speleologica non deve essere superiore a quello delle guide speleologiche-maestri di speleologia.

Art. 16.

Rinnovo dell'iscrizione all'albo

1. L'iscrizione agli albi di cui all'art. 128 della legge regionale n. 2/2002 ha validità triennale ed è rinnovabile su domanda dell'interessato, presentata prima della data di scadenza.

2. Per l'ottenimento del rinnovo dell'iscrizione, il titolare è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione all'albo professionale, ai fini dell'apposizione del timbro di rinnovo;
- b) copia delle polizze assicurative;
- c) certificato di idoneità psicofisica rilasciato dalla Azienda per i servizi sanitari.

Art. 17.

Rinuncia e cessazione all'esercizio dell'attività

1. In caso di rinuncia all'esercizio dell'attività di guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia entro il 31 dicembre dell'anno in corso, restituendo la tessera personale di riconoscimento rilasciata all'atto dell'iscrizione.

2. La reinscrizione all'albo dopo un periodo di rinuncia all'esercizio dell'attività, è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale ed alla presentazione del certificato di idoneità psicofisica rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

3. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica possono cessare l'attività per anzianità al raggiungimento del sessantesimo anno di età, fermo restando il diritto di far parte del collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 18.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. Le guide speleologiche-maestri di speleologia e gli aspiranti guida speleologica iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 129 della legge regionale n. 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un comune della Regione. Il collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'al-

tra Regione o provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. Le guide speleologiche-maestri di speleologia iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome che intendono svolgere per periodo della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di speleologia, possono richiedere l'aggregazione all'albo professionale di cui all'art. 129 della legge regionale n. 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guide speleologiche del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 19.

Distintivo e tessera di riconoscimento

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale le guide speleologiche-maestri di speleologia e agli aspiranti guida speleologica, sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un'apposito distintivo e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal collegio delle guide speleologiche-maestri di speleologia e aspiranti guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo.

3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché, rispettivamente, la dicitura «guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia».

5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dizione, rispettivamente, di «guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia» o «aspirante guida speleologica del Friuli-Venezia Giulia».

Capo IV

MAESTRO DI SCI

Art. 20.

Corsi teorico-pratici

1. I programmi dei corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci di cui all'art. 136 della legge regionale 2/2002, nonché le modalità di svolgimento delle prove d'esame, sono definiti dal direttivo del collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. I corsi per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, sono distinti in corsi per le discipline alpine, corsi per discipline del fondo e telemark, corsi per discipline dello snow-board.

3. I corsi teorico pratici hanno una durata minima di novanta giorni per ciascuna delle discipline indicate all'art. 133, comma 2 della legge regionale n. 2/2002, e comprendono un modulo tecnico, uno didattico e uno culturale.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del modulo tecnico gli atleti vincitori di una medaglia olimpica o del titolo di campione del mondo nei quattro anni precedenti la data di svolgimento del corso.

Art. 21.

Prova attitudinale pratica

1. L'ammissione ai corsi teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica da sostenersi di fronte alle commissioni di cui all'art. 23.

2. Alla prova attitudinale-pratica sono ammessi coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso dell'attestato di idoneità psico-fisica rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari, nonché del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

3. Sono esonerati dal sostenere la prova attitudinale-pratica:

a) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali per le discipline alpine, per il fondo o per lo snow-board, limitatamente alle corrispondenti discipline;

b) gli atleti che nei tre anni precedenti la data di svolgimento della prova, hanno fatto parte delle squadre nazionali di biathlon o combinata nordica, limitatamente alle discipline del fondo e del telemark.

4. L'esito positivo della prova attitudinale-pratica consente la partecipazione al primo corso teorico-pratico per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 22.

Esame finale

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci comprende una prova tecnica, una didattica e una culturale. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre prove.

2. Coloro che sono già in possesso dell'abilitazione tecnica per una delle discipline di cui all'art. 133, comma 2 della legge regionale n. 2/2002 e intendono ottenere l'abilitazione per un'ulteriore disciplina, sono esonerati dal sostenere la prova culturale limitatamente alle materie per le quali hanno già sostenuto l'esame finale.

Art. 23.

Commissioni d'esame

1. L'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di maestro di sci, si svolge di fronte a commissioni nominate dalla giunta regionale, per ognuna delle discipline di cui all'art. 133, comma 2, della legge regionale n. 2/2002.

2. Ciascuna commissione dura in carica quattro anni ed è composta da:

a) il direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario, o un suo delegato, che funge da presidente;

b) tre maestri di sci per ognuna delle discipline di cui all'art. 133, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 o loro sostituti, designati dal collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia;

c) tre istruttori nazionali per ciascuna delle discipline di cui all'art. 133, comma 2, della legge regionale n. 2/2002, o loro sostituti, designati dal collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia;

d) un dipendente della direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario con qualifica non inferiore a quella di segretario, o un suo sostituto, che funge da segretario.

3. Per lo svolgimento della prova didattica e culturale, ciascuna commissione può essere integrata da esperti nelle materie d'esame, designati dal collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 24.

Corsi di aggiornamento professionale

1. I maestri di sci iscritti all'albo di cui all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002, sono tenuti, a pena di decadenza dall'iscrizione, a frequentare almeno ogni due anni, un corso di aggiornamento professionale della durata minima di due giorni, nella disciplina per la quale hanno conseguito l'abilitazione tecnica, tra quelle di cui all'art. 133, comma 2, della legge regionale n. 2/2002 e, in aggiunta, nelle discipline nelle quali hanno ottenuto la specializzazione, tra quelle di cui all'art. 7 del presente regolamento.

2. L'attestato di frequenza di corsi di aggiornamento professionale rilasciato da altre Regioni o province autonome italiane, è considerata valida ai fini del mantenimento o della richiesta di trasferimento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002.

3. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di aggiornamento professionale, gli istruttori nazionali fino al terzo anno dalla data dell'ultima iscrizione all'elenco nazionale degli istruttori.

Art. 25.

Specializzazioni

1. I maestri di sci nelle discipline alpine, fondo, telemark e snow-board, possono conseguire mediante la frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia, le seguenti specializzazioni:

- a) didattica delle diverse tecniche di scivolamento sulla neve;
- b) tecniche storiche e storia dello sci;
- c) insegnamento ai bambini;
- d) insegnamento ai portatori di handicap;
- e) insegnamento di tecniche acrobatiche;
- f) avviamento alle discipline agonistiche.

2. I maestri di sci nelle discipline alpine e snow-board, possono conseguire la specializzazione nella disciplina del telemark.

Art. 26.

Scuole di sci

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una scuola di sci di cui all'art. 136 della legge regionale n. 2/2002, è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:

- a) che sia assicurato all'interno della scuola un organico di almeno quindici maestri di sci in discipline alpine, otto per il fondo e otto per lo snow-board;
- b) che il numero dei maestri di sci specializzati sia pari ad almeno i due quinti dell'organico;
- c) che la scuola di sci assicuri un'apertura minima di almeno cinquanta giornate nel corso della stagione invernale;
- d) che la scuola sia costituita per atto pubblico.

2. L'apertura della scuola di sci è autorizzata con decreto del direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario.

Art. 27.

Trasferimento e aggregazione temporanea

1. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome, possono richiedere il trasferimento dell'iscrizione all'albo professionale di cui all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002. Il trasferimento è disposto dal direttivo del collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio in un comune della Regione. Il collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia provvede a cancellare dagli albi i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione all'albo di un'altra Regione o provincia autonoma italiana o l'attività in un altro Stato membro dell'Unione europea, su comunicazione di avvenuto trasferimento da parte dell'interessato.

2. I maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre Regioni o province autonome o in possesso di titolo professionale straniero, che intendono svolgere per periodi della durata massima di sei mesi attività di insegnamento in scuole di sci autorizzate del Friuli-Venezia Giulia, possono richiedere l'aggregazione all'albo di cui all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002. L'aggregazione è disposta dal direttivo del collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 28.

Distintivo e tessera di riconoscimento

1. Durante lo svolgimento dell'attività professionale i maestri di sci sono tenuti ad apporre sulla propria divisa un apposito distintivo, e a recare con sé la tessera di riconoscimento.

2. Il distintivo e la tessera di riconoscimento sono rilasciati dal collegio dei maestri di sci del Friuli-Venezia Giulia al momento dell'iscrizione all'albo dei maestri di sci di cui all'art. 133 della legge regionale n. 2/2002.

3. Il distintivo e la tessera di riconoscimento devono contenere il logo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Il distintivo deve essere in stoffa di forma circolare, con diametro non superiore a 8 centimetri, con sfondo blu e bordi in oro e recare l'indicazione del numero di iscrizione all'albo professionale nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli-Venezia Giulia».

5. La tessera di riconoscimento deve essere in cartoncino impermeabile di dimensioni massime pari a 8,5 centimetri di lunghezza e 5,3 centimetri di larghezza, contenere la fotografia del titolare, i suoi dati anagrafici ed il numero di iscrizione all'albo professionale, nonché la dicitura «maestro di sci del Friuli-Venezia Giulia».

Art. 29.

Norme transitorie

1. I maestri di sci in possesso della specializzazione nell'insegnamento dello snow-board all'entrata in vigore della legge regionale n. 2/2002, possono richiedere l'iscrizione all'albo dei maestri di sci discipline dello snow-board previa la frequenza ad un corso di aggiornamento, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I maestri di sci attualmente iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo devono partecipare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ad un corso di aggiornamento relativamente al telemark, in seguito al quale vengono iscritti all'albo dei maestri di sci discipline del fondo e telemark. Coloro che a tale data non avranno partecipato a detto corso verranno mantenuti in un elenco separato.

Visto, *Il presidente*: TONDO

02R0730

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2002, n. 24.

Norme per la gestione dei rifiuti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La presente legge ha le finalità:

a) di disciplinare la gestione e la riduzione dei rifiuti, nei limiti delle competenze attribuite alle Regioni dal titolo V della Costituzione in materia di governo del territorio e di gestione dei servizi pubblici locali, in conformità ai principi del diritto comunitario e in attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni, secondo criteri e modalità ispirati a un corretto rapporto tra costi, considerati anche quelli ambientali, e benefici e alla massima tutela dell'ambiente;

b) di fornire gli strumenti normativi di redazione e di attuazione del piano regionale di cui all'art. 5 e dei programmi provinciali di cui all'art. 6.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e promuove iniziative ed azioni nei confronti di soggetti pubblici e privati.

3. Le presenti disposizioni garantiscono l'ordinato svolgimento delle funzioni dei soggetti istituzionalmente preposti, nell'ambito di una programmazione integrata e coordinata, in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e successive modificazioni, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) ed alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), da ultimo modificata dalla legge regionale 5 agosto 2002, n. 20.

Capo II

SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 2.

Competenze della Regione

1. Nell'ambito della proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della legge regionale n. 44/2000, la Regione provvede:

a) all'attività di programmazione, ivi compresa l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato piano regionale, e dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché alla disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

b) all'aggiornamento sistematico dell'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

c) alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed il passaggio da tassa a tariffa, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche ad integrazione di quelli emanati dallo Stato e di obblighi e divieti per l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

d) alla promozione della gestione integrata dei rifiuti al fine di ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché all'incentivazione della riduzione della produzione dei rifiuti, della riduzione dell'uso degli imballaggi anche attraverso accordi con la grande distribuzione, all'incentivazione ed all'utilizzo di beni prodotti con rifiuti;

e) all'adozione del regolamento tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'art. 4, da adottarsi da parte dei consorzi di bacino e successivamente da parte dei comuni ai sensi dell'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997;

f) alla definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte dei comuni e dei consorzi di bacino, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;

g) alla stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre Regioni di rifiuti urbani prodotti in Piemonte e viceversa, nonché alla stipulazione di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1;

h) alla verifica della rispondenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti, di seguito denominati programmi provinciali, ai principi ed agli obiettivi del piano regionale ed alla eventuale presa d'atto di cui all'art. 6, comma 6;

i) all'esercizio del potere sostitutivo in base all'art. 14 della legge regionale n. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge;

l) all'attivazione di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati all'ottimizzazione

della gestione dei rifiuti, nonché all'istituzione di apposite borse di studio;

m) alla concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;

n) alla concessione di contributi ai consorzi di bacino, di cui all'art. 11, comma 1, che, per la gestione dei servizi previsti all'art. 10, comma 1, si avvalgono delle cooperative sociali;

o) alla concessione di contributi finalizzati alla riduzione dello smaltimento dei fanghi in discarica, ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle province), modificata dalla legge regionale 29 agosto 2000, n. 48;

p) alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata;

q) alla definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché alla concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;

r) alla promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi;

s) all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;

t) ad incentivare lo sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del «*de minimis*»;

u) alla concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del «*de minimis*»;

v) alla predisposizione dei criteri di assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, in attesa dell'emanazione degli stessi da parte dello Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Le competenze di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* e *v)* sono esercitate dalla giunta regionale. Sulle competenze di cui al comma 1, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *t)*, *u)* e *v)* la giunta regionale fornisce semestralmente un aggiornamento alla competente commissione consiliare.

3. La giunta regionale, determinati i criteri e l'ammontare per la concessione dei contributi in campo ambientale, può avvalersi degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale per la gestione finanziaria delle risorse assegnate.

Art. 3.

Competenze delle province

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della legge regionale n. 44/2000, le province provvedono:

a) all'adozione dei programmi provinciali sulla base del piano regionale e secondo le modalità stabilite dall'art. 6;

b) al coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;

c) alla verifica dell'attuazione del programma provinciale, anche tramite gli osservatori provinciali di cui all'art. 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale);

d) al controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del decreto legislativo n. 22/1997;

e) alla verifica ed al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;

f) all'individuazione all'interno del programma provinciale, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale;

g) all'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 ed ai relativi controlli;

h) all'approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/1997;

i) al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati);

l) all'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni, delle comunità montane e dei consorzi di bacino, per l'espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività di cui all'art. 11, commi 1, 3, 6, 11 e 15 ed all'art. 12, commi 3, 4 e 6;

m) all'emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 22/1997;

n) al rilascio delle autorizzazioni e dei provvedimenti di diffida, sospensione, revoca, rinnovo relativi all'utilizzazione in agricoltura dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), nonché al ricevimento dei registri di carico e scarico di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 99/1992, ed alla trasmissione alla Regione delle informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1, numero 5), del decreto legislativo n. 99/1992;

o) al rilascio dei provvedimenti per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in conformità al regolamento CE n. 259/1993 del Consiglio, del 1º febbraio 1993 (Regolamento del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio) ed ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 22/1997 e delle disposizioni attuative nazionali e regionali e all'invio periodico alla Regione dei dati relativi al quantitativo di rifiuti per cui è stato richiesto il movimento transfrontaliero di rifiuti e del quantitativo effettivamente trasportato sia in entrata che in uscita dall'Italia;

p) ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale ed a gestire le situazioni di emergenza trovando soluzioni prioritariamente all'interno del territorio di propria competenza, adottando a tal fine ogni provvedimento necessario e, solo in seconda priorità, facendo riferimento ad impianti localizzati in altre province piemontesi o in altre Regioni;

q) a trasmettere alla Regione secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla giunta regionale le informazioni ed i dati autorizzativi di cui alle lettere *g)*, *h)*, *i)*, *m)*, *n)* ed *o)*;

r) alla promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, tenuto conto delle necessità esistenti sul territorio e con gli obiettivi di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della riduzione e del recupero dei rifiuti stessi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 2, della legge regionale n. 44/2000.

3. Nel caso di servizi aventi un territorio di utenza sovra provinciale, le funzioni di organizzazione sono svolte di concerto tra le province interessate.

Art. 4.

Competenze dei comuni

1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della legge regionale n. 44/2000, i comuni provvedono:

a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 11;

b) ad approvare il regolamento di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997 contenente:

1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;

2) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;

3) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;

4) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;

5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;

6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;

7) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997 e sulla base dei criteri fissati dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v);

c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e).

3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Piano regionale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione

1. Il piano regionale, che ha lo scopo di promuovere la riduzione dei rifiuti ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, definisce per il territorio regionale i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti.

2. Il piano regionale, oltre a quanto prescritto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 22/1997, contiene:

a) l'indicazione della produzione attuale dei rifiuti, la situazione e le previsioni della raccolta differenziata, le potenzialità di recupero e smaltimento soddisfatte e le stime previsionali future dei rifiuti da recuperare e smaltire;

b) la definizione di azioni coordinate di governo degli enti pubblici territoriali in materia di gestione dei rifiuti;

c) la previsione, il consolidamento ed il coordinamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani adeguato alle realtà territoriali per i diversi flussi di produzione dei rifiuti;

d) l'indicazione delle caratteristiche qualitative dei rifiuti;

e) le indicazioni metodologiche e tecnologiche rispettivamente per l'articolazione del sistema e per la realizzazione degli impianti, limitatamente ai rifiuti urbani;

f) le indicazioni relative alla riduzione alla fonte degli imballaggi e alla gestione dei rifiuti da imballaggio in attuazione delle disposizioni dei programmi di cui all'art. 42, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 22/1997;

g) gli obiettivi qualitativi e quantitativi della programmazione regionale per il recupero e per lo smaltimento;

h) la previsione dei fabbisogni degli impianti e degli interventi necessari per il completamento del sistema di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;

i) l'articolazione territoriale per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani e per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

3. Costituisce parte integrante del piano regionale il piano di bonifica delle aree inquinate in base a quanto previsto dall'art. 22, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997 e dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71).

4. Le disposizioni del piano regionale sono vincolanti per i comuni, le province e gli altri enti pubblici, nonché per i concessionari o affidatari dei pubblici servizi e per i soggetti privati.

5. La giunta regionale, in attuazione dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita dalla legge regionale n. 34/1998, adotta il progetto di piano regionale e lo propone al consiglio regionale.

6. Il consiglio regionale provvede all'approvazione del piano regionale, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte (BUR).

7. Il piano regionale è sottoposto ad aggiornamento almeno ogni tre anni seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 5 e 6. Le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa sono effettuati con provvedimento della giunta regionale, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita dalla legge regionale n. 34/1998.

8. I contenuti del piano regionale mantengono la loro validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del piano stesso.

Art. 6.

Programma provinciale di gestione dei rifiuti e modalità di approvazione

1. I programmi provinciali, raccordati con il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, hanno l'obiettivo di attuare le indicazioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale e di consentire la realizzazione dei dettami del medesimo mediante l'individuazione di concrete ed operative linee di intervento.

2. I programmi provinciali contengono:

a) l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale equivalente al territorio provinciale;

b) l'individuazione, sulla base dei criteri di cui all'art. 19, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 22/1997, delle aree non idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di criteri tecnici e dei vincoli che limitano l'uso del territorio;

c) l'individuazione, tenendo conto di quanto stabilito alla lettera b), delle zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, definite sulla base di scelte programmatiche e pianificatorie; l'individuazione puntuale del sito è compito del proponente;

d) la definizione dei criteri programmatici per l'insediamento degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali ai fini delle successive autorizzazioni;

e) la definizione degli impianti necessari al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, il fabbisogno impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti speciali a livello provinciale, nonché la precisazione dei tempi e delle modalità operative per la realizzazione di quanto previsto nel programma.

3. Le disposizioni del programma provinciale sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.

4. La provincia adotta il progetto del programma provinciale entro un anno dalla pubblicazione nel BUR del piano regionale.

5. Entro novanta giorni dalla ricezione del programma provinciale trasmesso dalla provincia, la giunta regionale verifica la conformità del programma alle disposizioni della presente legge e del piano regionale. Il programma provinciale acquisisce efficacia decorso il termine di novanta giorni dalla trasmissione alla giunta regionale.

6. Nel caso di mancata conformità del programma provinciale al piano regionale, la giunta regionale invita la provincia ad adeguare il medesimo stabilendo il termine entro il quale provvedere. Qualora il programma provinciale risulti ulteriormente difforme la giunta regionale, ove le motivazioni risultino fondate, prende atto del programma provinciale con proprio provvedimento che costituisce aggiornamento del piano regionale. Nel caso in cui le motivazioni di conferma del programma provinciale da parte della provincia risultino inadeguate, la giunta regionale può prendere atto del programma provinciale, modificandolo nelle parti difformi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il programma provinciale acquisisce efficacia solo a seguito della presa d'atto, in tutto o in parte, ad opera della giunta regionale.

7. Il programma provinciale è sottoposto ad aggiornamento in seguito alla variazione del piano regionale e, comunque, può essere sottoposto in ogni tempo a modificazioni, seguendo lo stesso procedimento di cui ai commi 4, 5 e 6.

8. I contenuti del programma provinciale hanno validità senza limite di tempo fino a che non sono modificati dagli aggiornamenti del programma stesso.

Art. 7.

Gestione delle informazioni sui rifiuti e raccordo con gli enti locali

1. Al fine del corretto svolgimento da parte della Regione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e di costante monitoraggio del territorio relativamente alla gestione dei rifiuti, necessarie per l'adozione di una efficace programmazione regionale, così come previsto dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 22/1997, la giunta regionale definisce e promuove il raccordo tra i sistemi informativi ambientali, ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 35, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 44/2000.

2. La Regione e gli enti locali operano secondo principi di concertazione e di coordinamento e si forniscono reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono espletate, nell'ambito della struttura regionale competente in materia, dall'osservatorio regionale dei rifiuti, il quale:

a) svolge su scala regionale, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati, le funzioni di raccolta ed elaborazione di dati statistici e conoscitivi in materia di rifiuti;

b) coordina le attività degli osservatori provinciali, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività dell'osservatorio nazionale sui rifiuti, fornendo gli elementi per rendere omogenea, su tutto il territorio regionale, la raccolta, la validazione e la diffusione dei dati;

c) divulga le informazioni raccolte anche attraverso sistemi informativi ambientali regionali e nazionali.

4. La giunta regionale, con atto deliberativo, definisce l'organizzazione dell'osservatorio regionale dei rifiuti.

Capo III

SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 8.

Definizione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

I. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani comprende i rifiuti urbani, i rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono

del pubblico servizio, i rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane ed i rifiuti non pericolosi prodotti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

2. L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale.

3. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficienza, efficienza ed economicità, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di conferimento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

4. Il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, secondo il seguente ordine di priorità, si basa su:

a) riduzione, intesa anche come compostaggio domestico, conferimenti separati e raccolte differenziate;

b) strutture di servizio a supporto della raccolte, delle raccolte differenziate, dei conferimenti separati e del trasporto, nonché alla rimozione dei rifiuti di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 22/1997;

c) recupero dei rifiuti secondo le priorità stabilite dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, compresa la termovalorizzazione. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima devono essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero;

d) smaltimento dei rifiuti.

5. Nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, le attività, le strutture e gli impianti di cui al comma 3 sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero; la discarica deve costituire la fase finale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle dei conferimenti separati, delle raccolte differenziate, del recupero, della valorizzazione anche energetica dei rifiuti.

6. Ulteriori principi tecnici, organizzativi ed impiantistici del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani sono definiti dalla giunta regionale.

Art. 9.

Articolazione territoriale del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese.

2. Gli ambiti territoriali ottimali sono rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, così come individuati dai programmi provinciali ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

3. I comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla provincia ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.

4. Previo accordo tra la Regione e le province interessate è possibile, per documentate esigenze di carattere territoriale, organizzativo e di logistica degli impianti esistenti o da realizzare, delimitare gli ambiti territoriali ottimali in modo non coincidente con i confini amministrativi delle province.

Art. 10.

Servizi di bacino e di ambito

I. Nei bacini sono svolti secondo criteri di tutela ambientale, efficienza, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, i seguenti servizi di gestione dei rifiuti urbani:

a) gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto;

b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;

c) il conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

2. Negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'art. 113, comma 13, decreto legislativo n. 267/2000 come modificato dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Nei casi in cui l'attività di cui al comma 2 sia caratterizzata da tecnologia complessa, ovvero ove sussistano ragioni di sicurezza, o di osservanza degli standards di qualità del servizio, la stessa attività deve essere separata, con attribuzione a soggetti diversi, dall'attività di erogazione dei servizi di cui al comma 1, lettere a) e c). La giunta regionale individua le tipologie degli impianti e i servizi che debbono osservare il regime di separazione.

Art. 11.

Organizzazione delle attività di bacino

1. I comuni appartenenti allo stesso bacino assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi, di cui all'art. 10, comma 1, attraverso consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, di seguito denominati consorzi di bacino. Per ciascun comune con popolazione superiore a 500 mila abitanti il programma provinciale di cui al precedente art. 6 può prevedere la costituzione di un proprio bacino al quale attribuire direttamente le funzioni di governo per i servizi di cui all'art. 10, comma 1.

2. Lo schema di convenzione per il consorzio obbligatorio a livello di bacino e lo schema del relativo statuto di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) sono definiti dalla giunta regionale con proprio provvedimento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I comuni si consorziano, adottando la convenzione e lo statuto di cui al comma 2, entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dello schema tipo di convenzione e statuto; i consorzi di bacino già costituiti adeguano i propri statuti e la propria convenzione entro sei mesi dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dello schema tipo di convenzione e statuto.

4. Le province, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, coordinano il consorzio obbligatorio di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il consorzio di bacino può avvalersi degli uffici dei comuni aderenti al bacino.

6. Il consorzio di bacino svolge le funzioni di governo e coordinamento per assicurare la realizzazione dei servizi attribuiti al bacino secondo i criteri previsti nella convenzione stessa.

7. Il consorzio di bacino, per l'espletamento dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, subentra nei rapporti in atto tra gli enti associati ed i terzi.

8. Gli organi del consorzio di bacino sono quelli previsti per i consorzi dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

9. La rappresentanza in seno all'assemblea spetta ai sindaci dei comuni partecipanti al bacino, o agli assessori delegati, ed è determinata nella convenzione.

10. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.

11. Il consorzio di bacino entro centottanta giorni dalla sua costituzione, approva:

a) il regolamento speciale consortile;

b) il programma pluriennale degli interventi e dei relativi investimenti, da inviare alla provincia nei successivi trenta giorni, contenente anche le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune associato, al fine di conseguire per l'intero bacino le percentuali previste, all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997, dal piano regionale e dal programma provinciale;

c) i criteri tariffari relativi ai servizi di bacino di cui all'art. 10, comma 1.

12. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma pluriennale.

13. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, a costituire il consorzio di bacino nominandone gli organi ed approvando il relativo statuto, integrato con gli elementi fondamentali contenuti nello schema tipo di convenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f).

14. In caso di inerzia dei consorzi di bacino nell'espletamento delle funzioni di cui ai commi 6 e 11, la provincia, previa diffida, provvede ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera l), tramite un commissario ad *acta*, a garantire il governo delle funzioni previste a livello di bacino.

15. In conformità con il principio della separazione delle funzioni di governo da quelle di gestione operativa, l'attività di gestione operativa dei servizi da effettuare nel bacino è svolta nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

16. La giunta regionale adotta ulteriori disposizioni e prescrizioni per la modalità di realizzazione e gestione dei servizi e degli impianti.

Art. 12.

Organizzazione delle attività di ambito territoriale ottimale

1. L'organizzazione del sistema integrato dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale, in forma associata, è assicurata dalla provincia attraverso i consorzi di bacino.

2. Le province coordinano la cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale.

3. Entro sei mesi dalla loro costituzione, i consorzi di bacino sono tenuti ad adottare la convenzione secondo lo schema di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), costituendo l'associazione dei consorzi di bacino, di seguito denominata «Associazione di ambito».

4. L'associazione di ambito ha il compito di:

a) provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'art. 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

b) provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

c) fornire ai consorzi di bacino appartenenti all'ambito territoriale ottimale le informazioni per la predisposizione dei piani finanziari di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), ai fini dell'istituzione della tariffa.

5. Nel caso in cui nell'ambito territoriale ottimale sia stato individuato un solo bacino, le funzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte dal consorzio di bacino.

6. L'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'art. 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la provincia, ai fini della cooperazione obbligatoria dei consorzi di bacino, provvede, previa diffida nei confronti del consorzio o dei consorzi di bacino inadempienti, ad adottare, in via sostitutiva, la necessaria convenzione.

8. Nel caso di inerzia dell'associazione di ambito ai fini dello svolgimento delle funzioni in forma associata di cui al comma 4, ovvero nel caso di necessità ed urgenza, la provincia, previa diffida, provvede, tramite un commissario ad *acta*, a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Art. 13.

Obiettivi di raccolta differenziata

1. Il consorzio di bacino assicura in ciascun comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997 e del piano regionale. I consorzi di bacino, tenuto conto delle diverse realtà territoriali, possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare a livello di bacino il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al citato art. 24 e del piano regionale.

2. Sono previste agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti.

3. La giunta regionale:

a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficacia, efficacia ed economicità;

b) definisce i criteri per l'erogazione delle agevolazioni a favore dei comuni in proporzione agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;

c) stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo comune e in ciascun bacino, degli obiettivi stabiliti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997 e dal piano regionale.

4. I consorzi di bacino trasmettono annualmente alla Regione, ed alle province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente sulla base del metodo di calcolo di cui al comma 3, lettera c).

5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da parte dei comuni, non si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17, comma 2, qualora la somma tra la percentuale di riduzione della produzione di rifiuti rispetto alla media pro capite di ambito territoriale ottimale e la percentuale relativa alla raccolta differenziata raggiunga il 35 per cento.

Art. 14.

Smaltimento dei rifiuti nell'ambito del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. Nelle strutture di servizio, negli impianti tecnologici e nelle discariche di prima categoria operanti o individuate sul territorio piemontese nell'ambito del sistema integrato di gestione di cui al capo III è vietato effettuare operazioni di smaltimento di rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni.

2. Il divieto di cui al comma 1 è derogabile solo a seguito di specifici accordi regionali.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI

Art. 15.

Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali

1. La gestione dei rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettere a), b) c), d), e) f) e g) del decreto legislativo n. 22/1997, ad esclusione dei rifiuti assimilati agli urbani, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti prodotti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani, si basa sulla riduzione della produzione, sull'invio al recupero, sulla diminuzione della pericolosità e sull'ottimizzazione delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento e sui seguenti principi generali:

a) le soluzioni organizzative ed impiantistiche garantiscono l'autonomia di smaltimento dei rifiuti prodotti a livello regionale quando criteri di efficacia, efficienza ed economicità lo consentono;

b) la gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, ivi comprese le discariche, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento;

c) le discariche costituiscono la fase finale del sistema di gestione dei rifiuti speciali da collocarsi a valle dei processi di trattamento, ove necessari, finalizzati a ridurre la pericolosità dei rifiuti e a consentire una più corretta gestione delle discariche stesse.

2. Nel piano regionale e nei programmi provinciali sono definiti i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, anche con riferimento ad un'articolazione sovra provinciale. Nel piano regionale le discariche definite con il termine ZSP sono da intendersi discariche realizzate e gestite secondo quanto stabilito al punto 4.2.3.3 della delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984 (disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 915/1982) e successive modificazioni, relativo alle discariche di seconda categoria tipo C, nonché secondo eventuali ulteriori prescrizioni inerenti, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti ammessi.

3. La gestione dei rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie è effettuata in conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 (regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) e si basa sui seguenti principi organizzativi:

a) i rifiuti sanitari assimilati agli urbani di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), numeri 1), 2), 3) e 6) del decreto ministeriale n. 219/2000, sono raccolti dal servizio pubblico nell'ambito delle raccolte differenziate organizzate dallo stesso;

b) i rifiuti sanitari sterilizzati, qualora assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), numero 8) del decreto ministeriale n. 219/2000, sono assoggettati alla stessa tariffazione del rifiuto urbano;

c) i rifiuti sanitari sterilizzati, avendo perso la loro infettività possono essere smaltiti in impianti di incenerimento non dotati di appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari a rischio infettivo.

4. I principi organizzativi per la gestione dei rifiuti prodotti nelle strutture sanitarie, comprese le necessità impiantistiche e le relative potenzialità, il loro bacino d'utenza, le indicazioni per la raccolta differenziata sono definiti nel piano regionale e nei programmi provinciali. Le indicazioni ed i criteri regionali per la gestione dei rifiuti sanitari sono diffusi anche tramite corsi di formazione per il personale delle strutture sanitarie.

5. In attuazione dei principi di cui al comma 1, per la realizzazione di opere pubbliche, la giunta regionale promuove l'utilizzo dei rifiuti provenienti dall'estrazione e dal trattamento dei materiali lapidei e dei materiali inerti provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, nonché un minor ricorso alle risorse naturali.

6. La giunta regionale, sulla base dei principi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 adotta le disposizioni e prescrizioni tecniche per l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali.

Capo V

CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI E PROVINCE E OBBLIGHI DEI GESTORI

Art. 16.

Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori

1. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento.

2. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti.

3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla giunta regionale, corrispondono ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi, sono definite con deliberazione della giunta regionale.

4. I soggetti che gestiscono impianti di pretrattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e

a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzo nell'anno.

5. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla giunta regionale, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, ai comuni sedi degli impianti un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero.

6. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.

7. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti speciali inerti, corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.

8. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 7 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale n. 39/1996.

9. La giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT) del costo della vita.

10. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.

Capo VI

SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 17.

Sistema sanzionatorio

1. Per i casi di contravvenzione ai divieti e agli obblighi previsti dalle disposizioni della presente legge e dalle prescrizioni e criteri tecnici emanati in attuazione della presente legge si applicano le sanzioni amministrative da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. Nel caso in cui non vengono raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997 e calcolati con il metodo normalizzato di calcolo di cui al precedente art. 13, comma 3, punto c), si applica ai comuni la sanzione amministrativa, calcolata sulla base degli abitanti residenti, di 0,50 euro per abitante per il primo anno, mentre per gli anni successivi la sanzione verrà calcolata nella misura di 0,30 euro per abitante per ogni punto percentuale inferiore agli obiettivi minimi previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche. Detti valori possono essere adeguati annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria.

3. L'irrogazione delle sanzioni è di competenza delle province secondo le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, per le quali è competente il comune.

4. I proventi delle sanzioni sono incamerati dalle province ad eccezione di quelli riguardanti l'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997 che spettano ai comuni.

5. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 1 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le province destinano le somme introitate ai sensi del comma 2 secondo le seguenti priorità:

- a) a favore dei comuni per le agevolazioni previste all'art. 13;
- b) per il completamento del sistema integrato.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono confermati gli stanziamenti iscritti sul bilancio regionale per l'anno 2002 e sul pluriennale 2002-2004 nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) 22051, 22052 e 22061 della parte del bilancio relativa alle spese e nella UPB 0902 Titolo III della parte del bilancio relativa alle entrate.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003 è inoltre autorizzata l'ulteriore spesa di 1.231.673,00 euro per incentivare l'uso dei materiali riciclati, per sostenere la riduzione della produzione dei rifiuti nell'ambito del ciclo produttivo, la produzione di beni ecocompatibili, la riduzione degli imballaggi e per la rilocalizzazione di impianti di trattamento.

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede con le risorse scritte nella UPB 22051 e nella UPB 22052.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Il vigente piano regionale, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di un nuovo piano.

2. I vigenti programmi provinciali, all'atto di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ed i relativi effetti prodotti fino all'adozione di nuovi programmi.

3. In assenza dei programmi provinciali di gestione dei rifiuti i bacini di cui all'art. 9, comma 2, sono quelli individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti.

4. Nelle more del consorzio obbligatorio dei comuni, di cui all'art. 11, le province possono individuare l'ente a cui compete il coordinamento dell'organizzazione dei servizi dei rifiuti urbani tra i consorzi di bacino, i consorzi di comuni, le aziende speciali e le società pubbliche già operanti nei servizi di gestione dei rifiuti in ogni singolo bacino.

5. Nelle more dell'associazione di ambito di cui all'art. 12, il governo della gestione dei rifiuti per l'organizzazione dei servizi di cui all'art. 10, comma 2, spetta alla provincia.

6. L'autorizzazione di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 22/1997 è soggetta agli oneri dell'art. 52 della legge regionale 6 dicembre 1977, n. 56 (tutela ed uso del suolo), da ultimo modificato dalla legge regionale 31 gennaio 1985, n. 8, da corrispondere al comune sede dell'impianto.

7. Le spese sostenute dalla provincia per l'esercizio dei poteri sostitutivi sono a carico degli enti inadempienti.

8. Per le domande relative alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti già pervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), continuano ad essere esercitate dalla Regione fino alla scadenza delle relative autorizzazioni.

Art. 20.

Trasformazione delle forme di gestione

1. Le assemblee dei consorzi per la gestione dei rifiuti urbani, che svolgono anche le funzioni amministrative di governo, deliberano la trasformazione di cui all'art. 35, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002), per scissione e destinazione a società di capitali di nuova costituzione dei complessi aziendali aventi ad oggetto la gestione delle attività di cui all'art. 10, nonché la conseguente limitazione dell'oggetto sociale del consorzio alle funzioni di governo ai sensi dell'art. 11.

2. In attuazione, parziale o integrale, della disposizione di cui all'art. 11, la deliberazione di scissione di cui al comma 1, determina altresì l'attribuzione delle funzioni ad un unico consorzio di governo per l'intero bacino. I restanti comuni adempiono all'obbligo di cui al medesimo art. 11 con atto di adesione al consorzio unico di bacino.

3. I consorzisti assenti o dissenzienti dalla determinazione di cui al comma 2, hanno diritto di recedere dal consorzio, ferma restando l'applicazione nei confronti di singoli comuni dell'art. 11, comma 13, ove ne ricorrano i presupposti. La dichiarazione di recesso dell'assente o del dissenziente deve essere comunicata al presidente del consorzio e al presidente della provincia entro trenta giorni, rispettivamente dalla data della deliberazione ovvero di comunicazione della stessa.

4. Ogni trasformazione deve comunque avvenire nel rispetto del principio di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, di separazione dell'attività di erogazione del servizio pubblico dalla titolarità della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali.

5. La disposizione di cui all'art. 10, comma 3, deve essere attuata dagli enti locali o dai consorzi prima di esperire le gare di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001, in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine entro il 30 giugno 2003, o comunque in sede di trasformazione, le società in mano pubblica devono prevedere nell'oggetto sociale che, oltre il periodo indicato nella prima parte del presente comma, le stesse possono svolgere solo una delle due attività previste dall'art. 10, comma 3. In difetto provvede in via sostitutiva la provincia ai sensi dell'art. 11, comma 13. L'art. 10, comma 3, non riguarda i rapporti di concessione in atto e sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La giunta regionale, con atto generale, individua modi e tempi, anche intermedi, necessari ad assicurare l'attivazione delle forme di gestione secondo le soluzioni organizzative e i termini previsti dalla presente legge, nonché individua l'autorità di settore ai sensi dell'art. 113 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 35 della legge n. 448/2001.

Art. 21.

Abrogazione di norme regionali

1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:

a) legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti);

b) legge regionale 26 maggio 1997, n. 26 (primo adeguamento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e proroga dei termini dell'art. 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 19);

c) legge regionale 17 aprile 1990, n. 30 (utilizzo di carta riciclata e recupero di carta da macero nella Regione Piemonte);

d) legge regionale 7 luglio 1976, n. 34 (rifinanziamento della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, interventi a favore di consorzi fra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi);

e) legge regionale 22 maggio 1980, n. 61 (modifica del disciplinare allegato alla legge regionale 4 giugno 1975, n. 46 «interventi a favore di consorzi fra enti locali per lo smaltimento dei rifiuti solidi»);

f) legge regionale 15 novembre 1982, n. 34 (deroga all'art. 2 comma 20 lettera b) della legge regionale 5 giugno 1979, n. 28);

g) legge regionale 16 ottobre 1989, n. 59 (spedizioni transfrontaliere di rifiuti in attuazione e ad integrazione delle norme di cui alla legge 9 novembre 1988, n. 475 ed al decreto ministeriale 22 ottobre 1988, n. 457);

h) art. 13 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, delega alle province).

Art. 22.

Norme di coordinamento

1. Alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 49, il riferimento «alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)» è sostituito con il riferimento all'art. 2 della presente legge; sono inoltre soppresse le seguenti parole: «non espressamente conferite alle province»;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 50, è abrogata;

c) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 50 le parole: «non ricomprese tra quelle già attribuite dalla legge regionale n. 59/1995» sono soppresse;

d) alla lettera e) del comma 1 dell'art. 50, il riferimento «all'art. 37, comma 3 della legge regionale n. 59/1995 è sostituito con il riferimento all'art. 3, comma 1, lettera l) della presente legge»;

e) alla lettera b), del comma 1 dell'art. 51, dopo la parola «attribuiti», il riferimento alla «legge regionale n. 59/1995» è sostituito dal riferimento all'art. 4 della presente legge; sono, inoltre, soppresse le seguenti parole: «ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 59/1995 e conferite alle province con la presente legge».

2. Alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 sono apportate le seguenti modifiche di coordinamento:

a) al comma 5 dell'art. 3 il riferimento «all'art. 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, «norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti» è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge»;

b) al comma 6 dell'art. 3 il riferimento «all'art. 3 della legge regionale n. 59/1995» è sostituito con il riferimento agli articoli 5 e 6 della presente legge»;

c) al comma 5 dell'art. 7, dopo la parola «delega» sono soppresse le seguenti parole: «che integra quanto previsto dall'art. 28, comma 12, della legge regionale n. 59/1995 e»;

d) alla lettera b) del comma 5 dell'art. 7, sono soppresse le seguenti parole: «compresi i dati riferiti agli impianti autorizzati dai comuni ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 59/1995».

3. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, il riferimento all'«art. 41, comma 1 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti)», è sostituito con il riferimento all'art. 16 della presente legge; inoltre, la parola «chilogrammo» è sostituita con le parole «100 chilogrammi».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 24 ottobre 2002

GHIGO

02R0848

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 33.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare modifiche alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 171 del 9 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna sostiene l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari al fine di garantire la sicurezza degli alimenti, assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni, perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge s'intende:

a) per «sistema di rintracciabilità», la possibilità di ricostruire, seguire e comunicare il percorso di un prodotto agricolo e di un alimento con una determinata qualità ed origine, attraverso le fasi della raccolta, produzione, trasformazione, confezionamento e distribuzione;

b) per «unità consumatore», l'unità minima dell'atto d'acquisto;

c) per «filiera agroalimentare», l'insieme delle imprese che concorrono alla produzione, raccolta della materia prima agricola, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare.

Art. 3.

Progetti ammessi a contributo

1. Ai fini di cui all'art. 1 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per l'attuazione di progetti finalizzati all'introduzione di sistemi di rintracciabilità per:

a) filiera completa, dall'azienda agricola all'unità consumatore;

b) segmenti realizzati su almeno due fasi della filiera, a condizione che individuino l'origine della materia prima.

2. I progetti previsti al comma 1 ed all'art. 4 devono essere conformi alla norma UNI n. 10939 in materia di rintracciabilità. Tale conformità dovrà essere attestata da parte di organismi accreditati dal sistema nazionale per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione (SINCERT) o in corso di accREDITAMENTO sulla norma UNI n. 10939, entro due anni dalla data di concessione, pena la revoca del contributo.

Art. 4.

Produzioni di qualità regolamentata

1. Per le produzioni di qualità regolamentata di cui al comma 2 e con riferimento agli elementi di rintracciabilità previsti dal piano di

controllo, dal disciplinare, dal regolamento comunitario o da altre norme specifiche, la Regione può concedere contributi esclusivamente per l'implementazione informatica del sistema di rintracciabilità.

2. Sono considerate produzioni di qualità regolamentata quelle ottenute secondo le seguenti normative:

a) legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle leggi regionali n. 29/1992 e n. 51/1995);

b) reg. CEE n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

c) reg. CEE n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

d) reg. CEE n. 2082/92 relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari.

3. Sono inoltre considerate di qualità le produzioni viti-vinicole doc, docg e igt ottenute ai sensi della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (nuova disciplina delle denominazioni d'origine).

Art. 5.

Beneficiari

1. Possono ottenere i contributi previsti dall'art. 6 i seguenti soggetti:

a) le imprese agricole singole o associate e le imprese alimentari che svolgono almeno una delle seguenti attività:

1) raccolta di prodotti agricoli spontanei;

2) produzione di prodotti agricoli o alimentari;

3) trasformazione di prodotti agricoli o alimentari;

4) confezionamento di prodotti agricoli o alimentari;

b) le organizzazioni dei produttori iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari);

c) le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi dell'art. 11 del reg. (CE) n. 220096;

d) le organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2000;

e) le società di servizi specificamente qualificate per la realizzazione di progetti di rintracciabilità;

f) le associazioni degli operatori biologici riconosciute ai sensi della legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 (Nonne per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 36).

2. Le imprese che svolgono esclusivamente attività di commercializzazione possono ottenere i contributi solo se presentano il progetto congiuntamente ad alcuno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Le società di cui al comma 1, lettera e), devono:

a) prevedere statutariamente la partecipazione maggioritaria di soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 1; lettere a), b) e c);

b) presentare progetti che coinvolgono i soci di maggioranza, come individuati alla lettera a) del presente comma;

c) consentire la partecipazione ai progetti di rintracciabilità, in condizione di parità, di tutti i soggetti della filiera appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 6.

Contributi

1. I contributi per singolo beneficiario, per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 1, non possono superare il 40 per cento della spesa ammissibile per un massimo di 100.000,00 euro per triennio.

2. Nel caso di beneficiari che rientrino nella definizione di piccola e media impresa data dalla commissione europea, i contributi non possono superare il 40 per cento dei costi ammissibili, se quest'ultimo importo è superiore a quello di cui al comma 1.

3. Il contributo concesso per progetti comprendenti più aziende non potrà comunque superare l'importo di 900.000,00 euro.

Art. 7.

Priorità

1. Nell'ambito delle richieste di contributo viene data priorità ai progetti che prevedono il completamento della filiera, dall'azienda agricola all'unità consumatore.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è accordata preferenza ai progetti che:

- a) contengono elementi di qualificazione delle produzioni previsti dalla deliberazione di giunta di cui all'art. 10;
- b) prevedono la partecipazione delle aziende agricole;
- c) prevedono accordi aziendali, già conclusi, finalizzati alla riorganizzazione e valorizzazione del lavoro delle risorse umane.

3. In caso di parità, è accordata precedenza sulla base dell'ordine di presentazione del progetto, attestato dal protocollo regionale.

Art. 8.

Spese ammissibili

1. Sono ammesse ai contributi di cui alla presente legge le spese per:

- a) consulenze esterne, fino a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- b) apporto professionale specialistico del personale dipendente, fino a un massimo del 30 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- c) acquisto di software finalizzato al sistema di rintracciabilità;
- d) acquisto di beni strumentali finalizzati a prove e controlli su prodotto o processo ed utilizzati per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche;
- e) formazione del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o socio di cooperative, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa complessiva ammissibile;
- f) personale destinato all'inserimento dei dati riguardanti il sistema di rintracciabilità, fino ad un massimo del 20 per cento della spesa ammissibile;
- g) attività mirata ad introdurre elementi di innovazione nelle metodologie, nelle tecnologie e per la valorizzazione delle risorse umane e innovazione organizzativa, fino ad un massimo del 15 per cento della spesa ammissibile;
- h) tarature di strumenti per rilevazioni di grandezze chimiche, fisiche, meccaniche o microbiologiche, effettuate da laboratori o centri accreditati dal Servizio italiano di taratura (SLT);
- i) tariffa richiesta dall'organismo di certificazione per la concessione del primo certificato di conformità di cui all'art. 3, comma 2.

2. Le spese previste dal comma 1, lettere a) e b), non possono complessivamente superare il 30 per cento del totale della spesa ammissibile.

3. Non sono, comunque, ammissibili le spese di cui al comma 1, qualora effettuate per l'applicazione di norme prescrittive comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 9.

Revoche e sanzioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, la Regione Emilia-Romagna revoca i contributi concessi ai sensi della presente legge nei casi e con le modalità previste dall'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34).

Art. 10.

Norma finale

1. La giunta regionale, con apposito atto, definisce le modalità attuative della presente legge. Con il medesimo atto sono indicate le necessarie specificazioni delle priorità e preferenze di cui all'art. 7.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applica il titolo IV della legge regionale n. 15 del 1997.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Per le finalità e gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e negli afferenti capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

Art. 13.

Modifiche della legge regionale 8 settembre 1997, n. 33

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 33 (interventi per lo sviluppo dei sistemi di qualità nel settore agroalimentare) è sostituito dal seguente:

«2. Le iniziative di cui al comma 1 sono ulteriormente incentivate, con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 3, quando esse vengono integrate con la realizzazione di un sistema di ecogestione, secondo quanto previsto dal reg. (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e di audit).».

2. L'art. 9 della legge regionale n. 33 del 1997 è sostituito dal seguente:

«art. 9 (*Programma degli interventi*). — 1. La giunta regionale, in attuazione della presente legge, approva un programma annuale di interventi, sentito il parere della competente commissione consiliare. Il programma individua gli obiettivi e può stabilire ulteriori priorità rispetto a quelle previste dall'art. 5 per:

- a) le imprese agricole;
- b) le imprese che realizzano il sistema di gestione ambientale EMAS di cui al reg. CE n. 761/2001.

2. Il programma di cui al comma 1 deve essere conforme alle linee programmatiche della politica agricola comunitaria ed alle condizioni, modalità e limiti previsti dalla Commissione europea.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 2002

ERRANI

03R0007

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002 n. 34.

Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 9 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME DI PRINCIPIO

Art. 1.

Oggetto e finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale.

2. La Regione favorisce il pluralismo e l'autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività.

3. A tal fine la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, ispirandosi ai principi ed ai valori della Costituzione e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), con la presente legge detta norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale quale espressione di impegno e pluralismo della società civile.

4. Con la presente legge, la Regione detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nella salvaguardia dell'autonomia delle associazioni stesse.

Art. 2.

Associazioni di promozione sociale

1. Ai fini della presente legge, sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di natura privatistica costituite ai sensi della legge n. 383 del 2000 per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore degli associati e di terzi e finalizzate:

a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;

b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;

c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;

d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;

e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;

f) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;

g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

2. Ai fini della presente legge, non sono considerate associazioni di promozione sociale i soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 383 del 2000 e le associazioni che pongono limiti alle ammissioni degli associati non strettamente funzionali e necessari al perseguimento degli scopi di promozione sociale dell'associazione.

3. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali delle associazioni di promozione sociale, le stesse possono, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alle associazioni medesime. Possono inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3.

Atto costitutivo e statuto

1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto e sono dotate di uno statuto che ne garantisce l'autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale e che prevede espressamente i seguenti requisiti:

a) la denominazione e la sede legale;

b) lo scopo;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale;

d) l'assenza di fini di lucro, intesa anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite;

e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali;

f) la democraticità dell'ordinamento interno, ed in particolare l'elettività delle cariche associative, l'uguaglianza degli associati anche in riferimento all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Presidente della Regione, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'art. 14, può consentire deroghe alla presente disposizione;

g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi;

h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari e le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;

i) le modalità di scioglimento dell'associazione e l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

TITOLO II

REGISTRI DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 4.

Registri delle associazioni di promozione sociale

1. Sono istituiti il registro regionale e i registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, che sostituiscono a tutti gli effetti rispettivamente l'albo regionale e gli albi provinciali delle associazioni di cui alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo).

2. Nei registri di cui al comma 1 possono iscriversi le associazioni di promozione sociale che, avendo sede ed operando nel territorio regionale ed essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, sono costituite e svolgono effettivamente l'attività da almeno un anno.

3. Nel registro regionale possono iscriversi le associazioni aventi rilevanza regionale, e precisamente:

a) le associazioni che operino in almeno cinque province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa;

b) gli organismi di collegamento e coordinamento di sole associazioni di promozione sociale, di cui almeno quindici iscritte in almeno cinque registri provinciali.

4. Nei registri provinciali possono iscriversi le associazioni non aventi rilevanza regionale.

5. L'iscrizione nei registri di cui al presente articolo è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383 del 2000 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge nonché dalla normativa di settore, fatti salvi gli ulteriori requisiti eventualmente da quest'ultima richiesti.

6. L'iscrizione nei registri di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato»). Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26).

Art. 5.

Registri comunali

1. Al fine di perseguire le finalità e i principi di cui alla presente legge, i comuni possono prevedere l'istituzione di registri comunali delle associazioni di promozione sociale.

2. Nei registri di cui al comma 1 sono iscritte, a cura dell'ente locale, d'ufficio le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali che hanno sede nel territorio comunale o vi operano in modo continuato da almeno un anno e, su richiesta, le associazioni che, non essendo iscritte in detti registri, hanno sede nel territorio comunale e sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le associazioni iscritte unicamente nei registri comunali acquisiscono titolo a:

- a) accedere a contributi erogati dai comuni titolari di registri;
- b) accedere a rapporti convenzionali con gli stessi comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13;
- c) accedere all'assegnazione di spazi e attrezzature di proprietà dei medesimi comuni, così come previsto dall'art. 8, comma 3;
- d) accedere alla riduzione dei tributi locali nelle forme previste dall'art. 15.

4. I comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte nei registri nel rispetto delle procedure e delle condizioni di cui all'art. 12, commi 2 e 3.

Art. 6.

Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione

1. Relativamente al registro regionale, le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione vengono stabilite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

2. Relativamente ai registri provinciali e comunali, in attuazione dell'art. 117, comma 6 della Costituzione, le province e i comuni, ciascuno relativamente ai propri ambiti di competenza, con propri regolamenti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.

4. Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione nei registri regionale, provinciali e comunali e avverso i provvedimenti di cancellazione dai registri regionale, provinciali e comunali sono ammessi i ricorsi di cui all'art. 10 della legge n. 383 del 2000.

TITOLO III

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 7.

Forme di sostegno dell'associazionismo sociale

1. La Regione con la presente legge favorisce l'associazionismo di promozione sociale attraverso interventi di sostegno delle strutture associative dei soggetti iscritti nei registri regionale e provinciali.

2. La Regione favorisce altresì l'acquisizione da parte delle associazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso al finanziamento e alle iniziative nazionali e dell'Unione europea.

Art. 8.

Fornitura di spazi e attrezzature

1. Ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (disciplina dei beni regionali - abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), la Regione può concedere, anche a titolo gratuito, in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche, alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'associazione concessionaria.

3. Le province, gli enti locali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione e gli enti pubblici soggetti a vigilanza regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire alle associazioni iscritte nei registri analoghe opportunità per l'uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 9.

Contributi finanziari per il sostegno dell'associazionismo

1. La Regione assegna contributi finanziari alle associazioni iscritte al registro regionale per la realizzazione di progetti specifici di interesse e diffusione regionale volti:

- a) alla conoscenza e alla valorizzazione dei principi ispiratori e dell'evoluzione storica dell'associazionismo;
- b) al rafforzamento di strategie di coordinamento tra i vari livelli associativi e di raccordo interassociativo;
- c) alla formazione e all'aggiornamento degli aderenti;
- d) al potenziamento e alla qualificazione dei servizi;
- e) alla tutela e alla valorizzazione delle associazioni storiche, con più di cento anni di vita attiva, e del loro patrimonio mobile e immobile di valore storico.

2. La Regione assegna altresì contributi alle province per il sostegno di piani di intervento per la realizzazione di iniziative concordate con le associazioni operanti nel proprio territorio ed iscritte nei registri provinciali.

3. La giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce annualmente le priorità di assegnazione nonché le modalità ed i criteri per l'accesso e per l'erogazione delle sovvenzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10.

Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali nell'ambito della Conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (riforma del sistema regionale e locale):

- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento alla Regione e agli enti locali nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 383 del 2000.

Art. 11.

Formazione, aggiornamento e qualificazione

1. La Regione promuove la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori e degli associati delle associazioni di promozione sociale, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale e di educazione degli adulti.

Art. 12.

Convenzioni fra associazioni di promozione sociale e soggetti pubblici

1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui alla presente legge per la gestione di attività di promozione sociale verso terzi di cui all'art. 2.

2. Gli enti di cui al comma 1 debbono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, attraverso strumenti idonei a garantirne la massima conoscenza da parte delle associazioni interessate ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

3. Le convenzioni debbono precisare almeno:

a) le attività oggetto del rapporto convenzionale, attinenti alle finalità statutarie dell'associazione, nonché le loro modalità di espletamento;

b) le risorse umane - aventi adeguata formazione specifica in caso di interventi rivolti alla persona - le strutture, le attrezzature e i beni strumentali impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla lettera a), nonché le loro condizioni di utilizzazione;

c) i costi relativi alla copertura assicurativa, a carico dell'ente pubblico, delle persone messe a disposizione da parte dell'associazione, adeguatamente all'attività svolta e con riferimento ai livelli di copertura previsti dalla normativa in materia di lavoro dipendente;

d) l'ammontare dell'eventuale partecipazione finanziaria dei contraenti;

e) le modalità di rimborso delle spese documentate;

f) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;

g) la durata, le cause e modalità di risoluzione della convenzione.

4. Gli enti pubblici possono erogare alle associazioni di promozione sociale iscritte contributi finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti di pubblico interesse.

Art. 13.

Criteri di priorità per le convenzioni

1. La scelta, da parte degli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, dell'associazione con cui stipulare la convenzione, da effettuarsi in ogni caso attraverso una valutazione comparativa, avviene valutando l'attitudine e le capacità operative delle associazioni, considerando nel loro complesso:

a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;

b) il livello qualitativo adeguato all'attività convenzionata in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi e di personale;

c) l'offerta di modalità a carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;

d) la sede dell'associazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

e) il tipo e la qualità della formazione curata dall'associazione;

f) la partecipazione degli addetti a corsi di formazione negli specifici settori d'intervento;

g) ulteriori criteri, di volta in volta individuati, in ragione della particolare tipologia della convenzione stipulata, e preventivamente pubblicizzati dall'ente pubblico.

2. Qualora le attività da gestire in convenzione richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli enti di cui all'art. 12, comma 1 possono stipulare convenzioni dirette con le associazioni che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere agli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

Art. 14.

Osservatorio regionale associazionismo di promozione sociale

1. È istituito l'Osservatorio regionale dell'associazionismo di promozione sociale, quale sezione speciale della Conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della legge regionale n. 3 del 1999.

2. La giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di promozione sociale di cui all'art. 2, comma 1;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionale e provinciali, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di promozione sociale di cui all'art. 2, comma 1;

d) formulare proposte operative in materia di promozione sociale.

4. La Regione, sentito l'Osservatorio, promuove ogni quattro anni la «Conferenza regionale della promozione sociale» cui partecipano i soggetti pubblici e le associazioni di promozione sociale interessate.

Art. 15.

Riduzione di tributi locali

1. Gli enti locali, qualora non si trovino in situazione di dissesto ai sensi del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), possono deliberare riduzioni o esenzioni sui tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla presente legge.

Art. 16.

Destinazione d'uso delle sedi e dei locali associativi

1. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

2. La destinazione d'uso rimane invariata fintanto che le associazioni occupano gli spazi.

Art. 17.

Attività di controllo

1. La Regione e le province stabiliscono criteri e modalità di controllo diretto sulle attività delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri, al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3, nonché in merito alle modalità con cui esse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.

2. Le province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, con proprio atto da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* regionale.

3. Qualora venga riscontrata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione ovvero gravi disfunzioni nello svolgimento delle attività, previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie, l'amministrazione competente procede alla cancellazione dai registri.

4. Avverso i provvedimenti di cancellazione di cui al comma 3, sono ammessi i ricorsi ai sensi dell'art. 6, comma 4.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Oneri finanziari

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito di capitoli afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di bilancio.

Art. 19.

Norme di indirizzo e coordinamento

1. Al fine di garantire uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può emanare apposite direttive.

Art. 20.

Modificazioni di leggi regionali

1. Alla legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente: «b) associazioni culturali e organizzazioni operanti anche in campo culturale»;

b) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è sostituita dalla seguente: «b) progetti che in conformità degli indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3, vengono presentati da associazioni o organizzazioni che operano anche in ambito culturale»;

c) il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente: «3. Per accedere ai contributi regionali le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 1 lettera b) devono essere iscritte rispettivamente nei registri delle associazioni di promozione sociale e nei registri del volontariato.».

2. Alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (Norme in materia di sport) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'art. 2 è così sostituito: «4. Le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), sono realizzate, di norma, tramite convenzione, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, con le federazioni sportive riconosciute dal CONI e con le associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, attraverso:

a) la concessione di contributi per attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza, di livello almeno regionale;

b) la promozione di campagne di informazione per il miglioramento del benessere psico-fisico dei cittadini nonché per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività sportive.»;

b) il comma 1 dell'art. 8 è così sostituito: «1. I contributi regionali di cui al presente titolo sono concessi ad Enti locali, associazioni iscritte nei registri regionale e provinciali delle associazioni di promozione sociale, e privati, in conto capitale o in conto interesse attualizzato, con abbattimento non superiore all'80 per cento del tasso praticato dall'istituto bancario.»;

c) il comma 1 dell'art. 11 è così sostituito: «1. La Regione, in concorso con le province ed i comuni, nell'ambito della propria programmazione, a sostegno delle attività organizzative e di coordinamento delle associazioni regionali sportive e ricreative iscritte nel registro regionale di promozione sociale, concede contributi finalizzati a progetti di promozione, diffusione e organizzazione dell'associazionismo sportivo e ricreativo.».

Art. 21.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo) è abrogata.

2. Il comma 5 dell'art. 12 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 13 (norme in materia di sport) è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali

5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della legge regionale 9 agosto 1993, n. 28) è abrogato.

4. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27 (istituzione dell'albo regionale delle associazioni «Pro-loco») è abrogato.

Art. 22.

Norma transitoria

1. Restano salve le iscrizioni effettuate negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995, nonché nell'albo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1981.

2. Restano salve inoltre le domande di iscrizione negli albi di cui alla legge regionale n. 10 del 1995 presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le province, ciascuna nel proprio ambito territoriale di competenza, provvedono con atto ricognitivo ad iscrivere nei registri di cui alla presente legge i soggetti iscritti negli albi e nei registri di cui al comma 1, nonché a completare i procedimenti di iscrizione di cui al comma 2.

4. Entro centoventi giorni dall'adozione dell'atto ricognitivo di cui al comma 3, la Regione e le province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, verificano che le associazioni iscritte ai sensi delle leggi di cui al comma 1 possiedono tutti i requisiti di cui alla presente legge, chiedendo, se necessario, i dovuti adeguamenti.

5. Le convenzioni tra associazioni ed enti pubblici in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla loro scadenza. L'eventuale rinnovo avviene secondo quanto previsto dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 dicembre 2002

ERRANI

03R0008

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 30.

Tutela della salute mentale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi ed obiettivi

1. La presente legge disciplina tutte le attività relative alla promozione e tutela della salute mentale nella Regione Molise, gli aspetti organizzativi delle strutture, le loro funzioni e verifiche, al fine di raggiungere gli «obiettivi di salute» definiti dal Piano sanitario nazionale, dal Piano sanitario regionale, dai progetti-obiettivo sulla salute mentale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali.

2. I principi ed obiettivi di questa legge sono fondati sugli orientamenti culturali e scientifici della psichiatria di comunità promossa dall'OMS e sulle raccomandazioni, in tema d'organizzazione dei servizi alla persona, del comitato nazionale di bioetica.

3. La presente legge pertanto si propone di:

a) promuovere la salute mentale nell'intero ciclo di vita della persona, con la partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria e sociale svolti dalle aziende sanitarie locali e/o dalle pubbliche amministrazioni, dando priorità alle situazioni riconosciute a rischio sia personali che sociali (età evolutiva, anziani, condizioni lavorative di particolare disagio, popolazione di recente immigrazione, condizioni di isolamento sociale, emarginazione sociale);

b) individuare precocemente le situazioni di disagio dell'individuo e dei gruppi di popolazione a rischio;

c) offrire adeguate risposte a tutte le persone che soffrano di disturbi mentali di qualsiasi tipo e gravità, dando priorità agli interventi in favore dei disturbi mentali più gravi, alle fasce sociali più deboli, alla popolazione di recente immigrazione, alla popolazione giovane attraverso l'individuazione precoce delle situazioni di disagio e di disturbo mentale e l'attivazione di interventi diagnostici e terapeutici tempestivi ed idonei;

d) salvaguardare la qualità della vita del paziente, dei familiari e della rete sociale d'appartenenza;

e) evitare la cronicizzazione dei disturbi mentali e l'emarginazione sociale dei pazienti e/o dei loro familiari.

Art. 2

Interventi prioritari

1. La Regione, le AA.SS.LL. e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze in tema d'interventi e servizi sociali, oltre a stipulare «patti per la salute mentale» (tra attori sanitari e sociali, pubblici e privati) per la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, concorrono con proprie risorse finalizzate ad ogni iniziativa utile a:

a) destinare sedi appropriate per l'immediata realizzazione di tutte le strutture dipartimentali di cui al successivo art. 8;

b) sviluppare l'attività territoriale attraverso la creazione, entro e non oltre i tre mesi dall'approvazione della presente legge, dei centri di salute mentale per ogni dipartimento di salute mentale;

c) potenziare l'attività territoriale attivando contestualmente la semiresidenzialità mediante la creazione dei centri diurni;

d) attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per favorire l'inserimento lavorativo e per la creazione di nuove cooperative sociali di tipo B, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l'utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo;

e) riservare per ogni DSM una quota del budget al finanziamento, in relazione ad obiettivi individuati nelle linee guida emanate dalla giunta regionale, di cooperative sociali di tipo B;

f) attivare programmi di aiuto e sostegno alle famiglie attraverso specifici progetti, la costituzione ed il funzionamento delle consulte dipartimentali, la partecipazione delle associazioni dei familiari a tutte le iniziative regionali ed aziendali inerenti aspetti di programmazione e valutazione in ambito della salute mentale;

g) attivare presso ogni dipartimento di salute mentale iniziative e strategie di promozione e sostegno di gruppi di mutuo-autoaiuto formati da utenti e/o familiari dei sofferenti psichici, di associazioni di utenti e di familiari con l'obiettivo generale di ridurre il carico familiare, migliorare la qualità di vita dell'intero nucleo familiare, evitare meccanismi di emarginazione o espulsione dal nucleo familiare o dai processi lavorativi;

h) attivare programmi di informazione rivolti alla popolazione generale, alla popolazione scolastica, alle istituzioni, ai professionisti ed alle categorie dei cittadini che hanno un ruolo strategico nella società (medici di medicina generale, insegnanti, vigili urbani forze di polizia, operatori sociali) per promuovere campagne di prevenzione, per diminuire i pregiudizi sulla malattia mentale, favorire atteggiamenti di accettazione ed integrazione sociale, evitare fenomeni espulsivi, facilitare l'accesso mirato ai servizi di salute mentale;

i) attivare programmi specifici per la tutela della salute mentale della popolazione in stato di detenzione;

j) istituire una borsa-lavoro per ogni 10.000 residenti nei DSM, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei pazienti presso Associazioni ed Enti pubblici o privati operanti sul territorio regionale;

k) garantire il diritto alla casa anche destinando quote di alloggi di edilizia popolare.

TITOLO II

IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Art. 3

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) nella Regione Molise

1. Il modello organizzativo basilare ed unitario per la promozione e la tutela della salute mentale nella Regione Molise è il dipartimento di salute mentale (DSM). Le strutture, le attività e le funzioni dei DSM regionali e dei loro operatori concorrono alla promozione, prevenzione, cura e riabilitazione della salute mentale in tutto il territorio regionale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. istituiscono, ove mancanti, a Campobasso, Isernia e Termoli, il dipartimento di salute mentale secondo le direttive previste dai successivi articoli. La mancata attivazione del DSM secondo i principi degli articoli della presente legge, costituisce grave inadempienza e quindi violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione. La giunta regionale fornirà alle AA.SS.LL. le linee guida per il funzionamento del DSM.

3. Il DSM di Isernia assicura l'assistenza psichiatrica anche alla A.S.L. «Alto Molise» di Agnone, secondo accordi contrattuali definiti dai rispettivi direttori generali con il parere consultivo del direttore del DSM.

Art. 4

Compiti e funzioni dei DSM regionali

1. Il DSM è organo di coordinamento che garantisce l'unitarietà degli interventi e l'integrazione di tutti i servizi di salute mentale del bacino di utenza di ogni A.S.L. di pertinenza.

2. Il DSM deve realizzare programmi di intervento atti a privilegiare le soluzioni extra ospedaliere, la continuità terapeutica, l'integrazione dei pazienti nel tessuto sociale.

3. Il DSM deve rendere operanti collegamenti ed intese con il distretto sanitario di base, con il dipartimento di prevenzione e con gli altri servizi confinanti (SERT, medicina di base, medicina scolastica, servizio di continuità assistenziale e 118, consultorio familiare, servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile, servizi geriatrici).

Art. 5

Dotazione di organico del DSM

1. Il DSM ha un'unica pianta organica, al fine di favorire la continuità terapeutica e l'unitarietà degli interventi, di contrastare i fenomeni di abbandono dell'utenza, di favorire l'integrazione delle professionalità, di attuare la mobilità interna al DSM come arricchimento professionale.

2. Ogni DSM ha il seguente personale in organico:

a) uno psichiatra ogni 10.000 abitanti oltre al primario direttore del DSM;

b) uno psicologo ogni 30.000 abitanti;

c) un sociologo;

d) un assistente sociale ogni 30.000 abitanti;

e) tre infermieri ogni 10.000 abitanti;

f) una caposala;

g) un amministrativo ogni 50.000 abitanti;

h) un operatore sanitario ausiliario ogni 20.000 abitanti.

3. Il Direttore del DSM, in accordo con la direzione generale della A.S.L., definisce ed esplicita le politiche di gestione delle risorse umane anche in rapporto agli obiettivi economici e strategici assegnati.

4. Tutti gli operatori del DSM garantiscono l'unitarietà degli interventi, la continuità terapeutica e la tutela della salute mentale in

tutte le strutture dipartimentali, ospedaliere ed extra-ospedaliere, di cui all'art. 8 della presente legge. Gli psichiatri del DSM assicurano la continuità assistenziale mediante la pronta disponibilità effettuata presso il Pronto soccorso del proprio ospedale.

5. Eventuali altri profili professionali necessari ai fini dell'accreditamento istituzionale (terapisti della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, terapeuti occupazionali educatori) sono assicurati dalle cooperative che gestiscono le comunità di riabilitazione psicosociale di cui al successivo art. 9.

Art. 6

Direzione del DSM

1. La direzione del DSM è affidata dal direttore generale della A.S.L. ad uno degli psichiatri dirigenti, in accordo con il decreto legislativo n. 229/1999.

2. Il direttore del DSM risponde alla direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell'assetto organizzativo e della gestione in relazione alle risorse assegnate.

3. Il direttore del DSM:

a) assicura il coordinamento tecnico-organizzativo di strutture, funzioni ed attività dipartimentali;

b) è responsabile della gestione economica dipartimentale e delle risorse assegnate;

c) garantisce la promozione e verifica degli interventi preventivi, la presa in carico dei pazienti gravi, la continuità assistenziale, l'attività del nucleo di valutazione e miglioramento continuo della qualità (MCQ), la realizzazione del Sistema informativo dipartimentale (SID), la valutazione dei risultati e ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente, dai regolamenti e dall'atto aziendale.

Art. 7

Il Comitato di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento, con ruolo decisionale ed esecutivo, presiede il comitato di dipartimento con funzioni propositive e consultive.

2. Il comitato di dipartimento è costituito e svolge le sue funzioni secondo quanto stabilito dalla normativa regionale, dai regolamenti e dall'atto aziendale.

3. Il comitato si dota di un regolamento interno, in accordo con la direzione generale della A.S.L. e in applicazione della presente legge.

TITOLO III

LE STRUTTURE DEL DSM

Art. 8

Strutture del dipartimento di salute mentale

1. Per ogni DSM lo standard minimo di strutture (con funzioni definite dalla vigente normativa) è il seguente:

a) Il centro salute mentale collocato tendenzialmente in una sede esterna all'ospedale, è il fulcro dell'assistenza programmata per le azioni di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale. È aperto, per interventi ambulatoriali e/o domiciliari, 12 ore al giorno nei giorni feriali;

b) il Servizio psichiatrico diagnosi e cura, collocato presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, con 15 posti letto, per degenze ordinarie e in day hospital, volontarie e in trattamento sanitario obbligatorio, quest'ultimo attuato dal servizio di emergenza sanitaria del 118;

c) il day hospital, per prestazioni diagnostiche e terapeutiche a breve e medio termine, con apertura di otto ore al giorno;

d) il centro diurno, struttura territoriale con funzioni terapeutico-riabilitative ed apertura di otto ore al giorno nei giorni feriali;

e) gli ambulatori clinici decentrati, istituiti dal DSM in relazione alle esigenze territoriali;

f) le strutture residenziali ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa di medio o prolungato periodo definito (ex «Centri di recupero psichiatrico»), con presenza di personale nelle 24 ore;

g) le strutture residenziali a media attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale per 12 ore, eventualmente ubicate anche presso le strutture residenziali ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa, per l'assistenza di 20 pazienti per ogni DSM;

h) le strutture residenziali a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale a fasce orarie, e/o i gruppi-appartamento, per l'attuazione di programmi di reinserimento sociale e lavorativo.

Art. 9.

Gli ex centri di recupero psichiatrico

1. I 14 centri di recupero psichiatrico già esistenti nella Regione Molise, ora definiti dall'art. 8, comma 1, lettera f), sono denominati comunità di riabilitazione psicosociale (CRP), per le prestazioni assistenziali socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria.

2. Nelle more della riorganizzazione delle attività di tutela della salute mentale secondo le disposizioni della presente legge e dei successivi provvedimenti applicativi, l'affidamento dei servizi di competenza è confermato agli attuali gestori degli ex centri di recupero psichiatrico sino al 31 dicembre 2005.

3. Ciascun CRP, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997, ha 10 posti-letto per i pazienti con residenza effettiva nella Regione Molise. Entro il 31 dicembre 2005 i DSM provvedono all'adeguamento dei posti-letto per i pazienti molisani.

4. Se i requisiti lo consentono, ogni CRP può avere altri cinque posti-letto per pazienti provenienti da altre regioni, con cui la A.S.L. competente per territorio stipula accordi contrattuali. Le strutture residenziali, di cui all'art. 8, comma 1, lettere g) e h), ospitano esclusivamente pazienti con residenza effettiva nella Regione Molise.

5. Le cooperative che gestiscono i CRP effettuano:

a) prestazioni di tipo residenziale ad alta, media e bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa;

b) attività di prevenzione terziaria domiciliare e negli altri luoghi di vita dei pazienti che risiedono nell'ambito del comune ove hanno sede i CRP e nel territorio limitrofo, in base ai programmi terapeutici del DSM;

c) ogni altra attività di prevenzione e riabilitazione stabilita dal DSM.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI E COMPITI TERRITORIALI DEL DSM

Art. 10

L'Unità territoriale di salute mentale (UTSM)

1. Ogni DSM, al fine di garantire la continuità ed organicità degli interventi sul territorio, si articola in più moduli tipo, «sottounità» del DSM denominate «Unità territoriale di salute mentale» (UTSM).

2. Ogni UTSM ha la competenza per un determinato ambito territoriale ed è affidata alla diretta responsabilità di uno psichiatra del DSM che coordina un'équipe pluriprofessionale costituita da dipendenti A.S.L. e operatori delle CRP.

3. Le attività territoriali di ogni UTSM consistono in:

a) interventi clinici ed organizzativi presso le strutture residenziali di cui all'art. 8, comma 1, lettere f), g) e h), programmi-percorsi individualizzati sui singoli, sul gruppo, sulla struttura, sulla rete sociale;

b) visite a domicilio o in altri luoghi di vita dei pazienti;

c) consulenze psichiatriche presso i presidi ospedalieri;

d) attività di prevenzione secondaria presso gli ambulatori decentrati;

e) pianificazione di programmi personalizzati con medici di base, famiglie ed altri interlocutori privilegiati;

f) collaborazione professionale con strutture pubbliche o private e in ambito penitenziario;

g) eventuale attuazione di accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori anche in strutture extra-ospedaliere;

h) incontri con soggetti assistiti tra loro e con altri soggetti nel quadro dell'attività socio-terapeutica e di educazione sanitaria psichiatrica;

i) iniziative a fini informativi e/o terapeutici con nuclei familiari, associazioni di volontariato, organizzazioni sociali o spontanee di cittadini e con i membri di istituzioni sanitarie ed assistenziali.

4. Ogni UTSM deve avere un diario clinico di tutti gli interventi effettuati e aggiornare in una «cartella dipartimentale» ogni caso in carico, anche ai fini di una verifica sanitaria, assistenziale ed amministrativa.

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEL DSM

Art. 11

Principi di gestione del DSM

1. Le attività di promozione e tutela della salute mentale sono finanziate con uno stanziamento di norma non inferiore al 5% del fondo sanitario regionale, o in ogni caso commisurato alle risorse esistenti ed agli obiettivi di piano di ogni A.S.L.

2. Al DSM, centro di responsabilità e di costo con all'interno centri di costo, sono assegnate risorse economiche, strutturali e di personale il cui utilizzo è programmato in maniera unitaria ed omogenea sulla base di specifiche documentate esigenze e di quanto stabilito dalla normativa regionale, dal direttore del DSM con la direzione generale A.S.L., in funzione degli obiettivi prefissati e previa valutazione dei risultati raggiunti.

3. Per incentivare il corretto uso delle risorse disponibili in termini di efficacia, efficienza ed appropriatezza, in sede di contrattazione di budget si tiene conto di tutte le prestazioni e le funzioni effettuate dagli operatori in tutte le sedi, ospedaliere ed extra-ospedaliere, del DSM.

4. I servizi del DSM sono improntati alla logica della flessibilità e dell'integrazione tra risorse del settore pubblico e risorse del privato sociale. Ogni A.S.L., sentito il direttore del DSM, può stipulare convenzioni, per la gestione di servizi complementari o integrativi, con cooperative, specie se utilizzano il lavoro anche parziale di malati di mente, o associazioni «onlus» esistenti sul territorio di propria competenza.

5. La Regione Molise favorisce lo sviluppo di percorsi di formazione e riqualificazione professionale degli operatori delle CRP, anche ai fini dell'acquisizione da parte delle cooperative sociali di figure professionali indispensabili per l'accreditamento istituzionale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12

Comitato regionale per la promozione e la tutela della salute mentale

1. La giunta regionale istituisce, presso il competente assessore, un comitato regionale con compiti di monitoraggio e di verifica per le attività di promozione e di tutela della salute mentale regionale.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana:

a) regolamento applicativo della presente legge. Fino ad allora valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento regionale 16 febbraio 1993, n. 1, così come modificato dalla delibera di giunta regionale 7 gennaio 2002, n. 2;

b) direttive in materia di tutela della salute mentale dell'età evolutiva, in attesa di definitive disposizioni nazionali.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle disposizioni dei piani sanitari nazionale e regionale e dei Progetti-obiettivo nazionali sulla salute mentale.

Art. 14

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 10.

Art. 15.

Disposizioni finali

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 novembre 2002

IORIO

02R0830

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2002, n. 31.

Disciplina dell'attività tecnica del consorzio regionale molisano di difesa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Molise allo scopo di regolamentare e di disciplinare l'attività tecnico-scientifica in agricoltura, riconosce l'attività del consorzio regionale di difesa (CoReDiMo.), istituito ai sensi dell'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, attraverso affidamenti ed apposite convenzioni col Co.Re.-Di.Mo., può attivare gli interventi di competenza di cui alla presente legge.

Art. 2

Compiti

1. Il Co.Re.Di.Mo., in armonia con la legge regionale 13 marzo 1996, n. 17 e con la legge regionale 24 marzo 1997 n. 6, svolge le seguenti attività:

a) assistenza tecnica specialistica nel settore fitosanitario alle aziende agricole impegnate in programmi di coltivazione a basso impatto ambientale, nonché in programmi di agricoltura biologica e delle produzioni vegetali per la zootecnia biologica;

b) sperimentazione e divulgazione delle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria in conformità con i programmi regionali;

c) collaborazione con la struttura regionale competente in materia di agricoltura alla formulazione ed all'aggiornamento

annuale dei disciplinari di produzione integrata da sottoporre alla commissione regionale per l'agricoltura biologica e la produzione integrata;

d) redazione e diffusione di «comunicati» e/o «bollettini fitosanitari» in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale e con l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.M.);

e) controllo sulle produzioni provenienti da aziende agricole impegnate in programmi di coltivazione a basso impatto ambientale nonché in programmi di agricoltura biologica e delle produzioni vegetali per la zootecnia biologica, in collaborazione con l'A.R.P.A.M. e nell'ambito delle rispettive competenze;

f) collaborazione con il servizio fitosanitario regionale per le attività di monitoraggio dei patogeni soggetti a «lotta obbligatoria», per lo svolgimento di indagini sistematiche e periodiche per verificare la presenza di organismi nocivi nelle zone protette di cui all'art. 8, lettera c) del decreto legislativo n. 536/1992, e comunicazione al servizio fitosanitario regionale dell'eventuale scoperta di tali patogeni;

g) analisi di laboratorio previste da programmi regionali di miglioramento delle produzioni agricole e/o di studio del territorio, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;

h) controllo e taratura delle macchine irroratrici;

i) aggiornamento e formazione rivolti agli operatori agricoli per il corretto impiego dei fitofarmaci;

j) attività di «georeferenziazione» delle aziende agricole impegnate in programmi di coltivazione a basso impatto ambientale e biologico, anche attraverso l'istituzione di una «Anagrafe aziendale regionale» in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati;

k) assistenza tecnica per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari, finalizzata a produzioni agricole suscettibili di «marchio regionale»;

l) attività di valutazione di impatto riferite al settore agricolo e forestale, in collaborazione con gli organismi regionali competenti;

m) monitoraggio dei parametri di qualità dei prodotti vegetali;

n) monitoraggio ambientale del suolo agrario e climatico-meteorologico.

Art. 3.

Procedure

1. Per la realizzazione degli interventi e delle attività previste dall'art. 2, la giunta regionale adotta atto formale di affidamento cui fa seguito la stipula di apposita convenzione con il consorzio.

2. Le attività relative al settore fitosanitario sono svolte in collaborazione con il servizio fitosanitario regionale e vengono esercitate sotto le direttive e la vigilanza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Il Consorzio, previa autorizzazione della Regione, può assumere compiti specifici, nell'ambito del settore fitosanitario, commissionati da enti ed organismi pubblici e/o privati.

3. Il Co.Re.Di.Mo., in aggiunta ai compiti di cui al comma 1 e nel rispetto del proprio statuto, può svolgere ulteriori compiti per conto della Regione Molise, previo formale affidamento del relativo incarico da parte della giunta regionale.

Art. 4.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge regionale 24 gennaio 1984, n. 1.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 6 novembre 2002

IORIO

02R0831

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2002, n. 32.

Nutrizione artificiale domiciliare.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 24 del 16 novembre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tipologie di pazienti

1. La presente legge è destinata a tutti i pazienti che, a causa di qualsiasi patologia che renda impossibile, insufficiente o controindicata l'alimentazione per via naturale, tale da metterne a rischio la sopravvivenza, devono essere trattati con nutrizione parenterale totale o con nutrizione enterale, quest'ultima anche con la realizzazione di un accesso artificiale all'apparato digerente.

2. La NAD può essere attivata in via temporanea o permanente quando non sia possibile la nutrizione spontanea orale, in presenza di una delle seguenti patologie:

a) malattie dell'apparato digerente:

malattie infiammatorie dell'apparato digerente, acute o croniche (enterite da raggi, sclerodermia, morbo di Grohn, colite ulcerosa, ecc.);

fistole digestive;

sindrome da intestino corto;

neoplasie;

b) patologie neurologiche:

sclerosi laterale amiotrofica;

sclerosi multipla; ictus;

demenza senile, Alzheimer; neoplasie;

c) altre forme morbose con grave compromissione metabolico-nutrizionale:

AIDS;

errori metabolici congeniti; anoressia mentale; lesioni da caustici; grave insufficienza renale cronica;

d) altre condizioni patologiche non espressamente previste nel succitato elenco previa acquisizione del parere favorevole del Centro di coordinamento regionale.

3. I pazienti devono accettare espressamente il trattamento a domicilio di cui al comma 1, dopo essere stati opportunamente informati dei rischi eventualmente ad esso connessi. Nel caso di pazienti

pediatrici o adulti incapaci di intendere e di volere, tale accettazione deve essere manifestata da almeno un componente del nucleo familiare o da altra persona che ne abbia la legale rappresentanza.

Art. 2.

Indirizzi organizzativi

1. La NAD deve essere realizzata per via enterale e parenterale con l'impiego di nutrienti che siano prodotti, confezionati ed utilizzati secondo la normativa vigente e forniti ai pazienti possibilmente presso il loro domicilio.

2. Con la presente legge viene istituito un centro di coordinamento regionale per la NAD che viene identificato nella Unità operativa di dietologia e nutrizione clinica già operante nella A.S.L. n. 3 «CENTRO MOLISE», al fine di garantire una gestione adeguata dei bisogni nutrizionali dei pazienti, di cui al precedente articolo, residenti nella Regione ed un razionale impiego delle risorse che a tal fine le Aziende sanitarie locali provvederanno a destinare.

3. L'Unità operativa su individuata deve svolgere le funzioni di Centro di coordinamento e di Centro di riferimento regionale per la nutrizione artificiale.

4. I Direttori generali delle A.S.L., ad eccezione della A.S.L. n. 3 «CENTRO MOLISE» sede del Centro di riferimento, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano, tra il personale già in organico, per ogni presidio ospedaliero della propria A.S.L. un dirigente medico in qualità di «Referente aziendale» del Centro di coordinamento regionale e ne danno comunicazione all'assessore regionale alle «politiche sanitarie» ed al centro di coordinamento regionale stesso.

Art. 3.

Compiti del centro di coordinamento e dei referenti aziendali

1. La richiesta di trattamento nutrizionale artificiale domiciliare proveniente dalle Unità operative ospedaliere o dai medici di medicina generale deve essere indirizzata od al referente aziendale o direttamente al Centro di coordinamento regionale.

2. Il Centro di coordinamento regionale ha il compito di:

a) autorizzare il trattamento nutrizionale artificiale, domiciliare su richiesta del referente aziendale.

In caso di parere negativo invia a questi ultimi motivazione scritta;

b) valutare l'indicazione alla NAD in caso di richieste pervenute direttamente al Centro;

c) stabilire i fabbisogni nutrizionali del paziente;

d) scegliere il tipo di trattamento più idoneo;

e) indicare l'accesso nutrizionale più opportuno.

3. Il referente aziendale ha il compito di:

a) rivolgersi tempestivamente al responsabile del servizio farmaceutico dell'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) facendo richiesta dei nutrienti, dei materiali e delle attrezzature destinati al trattamento nutrizionale;

b) raccogliere l'assenso al trattamento domiciliare del paziente o di chi lo sostituisce o lo rappresenta.

4. Il Centro di coordinamento regionale ed i referenti aziendali hanno il compito di sottoporre il paziente o il soggetto che ad esso presta assistenza ad un idoneo corso di preparazione al trattamento. Tale corso di preparazione è tenuto di preferenza laddove il trattamento ha luogo, utilizzando materiali ed attrezzature corrispondenti a quelli destinati al paziente per il trattamento.

5. Il Centro di coordinamento regionale ed il referente aziendale che ha attivato il trattamento nutrizionale artificiale domiciliare sono responsabili del successivo controllo del paziente, dell'applicazione dei protocolli terapeutici e della raccolta dei dati occorrenti per le elaborazioni e le valutazioni statistiche.

Art. 4

Controlli chimici ed ematochimici

1. Il controllo dei pazienti per il monitoraggio dei parametri clinici e dei parametri di laboratorio, ritenuti necessari, deve essere pre-

feribilmente realizzato ambulatorialmente o in regime di day hospital e, comunque, con cadenza almeno mensile. Ove il paziente non possa accedere all'ambulatorio, il controllo deve essere effettuato al domicilio del paziente da personale dell'Unità operativa di nutrizione clinica di Campobasso (Centro di coordinamento) o da personale della A.S.L. di appartenenza.

2. I controlli ematochimici devono essere effettuati dalla A.S.L. di appartenenza del paziente, sulla base delle indicazioni del Centro di coordinamento regionale o del referente aziendale; non è richiesta la prescrizione del medico di base.

3. Per le visite ambulatoriali e per gli esami di laboratorio il paziente è esonerato dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Art. 5

Ricovero in urgenza

1. È consentito ai pazienti nei cui confronti sia stata intrapresa la NAD richiedere con urgenza l'ospedalizzazione in caso di complicanze riconducibili al trattamento nutrizionale, ovvero dipendenti dalla malattia di base.

2. L'ospedalizzazione di cui al comma 1 è preferibilmente eseguita, ove possibile, in regime di day hospital presso il Centro di coordinamento regionale o negli ospedali delle A.S.L. di appartenenza. Ove il ricovero presso il Centro di coordinamento non sia possibile, il referente aziendale provvederà a comunicare l'avvenuto ricovero al Centro di coordinamento stesso il cui personale è autorizzato a seguire il paziente nella struttura ove è stato ricoverato, in regime di consulenza con il supporto del referente aziendale interessato.

3. Le Aziende sanitarie locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adatteranno tutte le misure organizzative e regolamentari necessarie al potenziamento, ove esistenti, o alla realizzazione delle strutture assistenziali di cui al comma 2.

Art. 6.

Conclusione del trattamento

1. Il trattamento nutrizionale artificiale domiciliare è da ritenere concluso nei seguenti casi:

a) guarigione definitiva del paziente;

b) interruzione del trattamento di durata superiore a tre mesi

c) rifiuto del trattamento o mancata collaborazione nell'osservanza dei protocolli terapeutici e dei controlli da parte del paziente o di chi gli presta assistenza;

d) riospedalizzazione della durata superiore ad un mese.

2. Entro un mese dalla conclusione del trattamento nutrizionale artificiale domiciliare, i referenti aziendali sono tenuti a trasmettere la documentazione completa del trattamento cessato al centro di coordinamento per le relative elaborazioni statistiche.

Art. 7.

Obblighi dei pazienti

1. I pazienti devono seguire il trattamento nutrizionale artificiale domiciliare in conformità alle metodiche apprese durante il corso di cui all'art. 8, comma 4, e sono tenuti ad accettare eventuali mutamenti che siano stati ritenuti necessari dai medici responsabili del programma.

2. Ai pazienti non è consentito apportare variazioni al trattamento intrapreso senza che queste siano state preventivamente concordate con l'unità operativa, alla quale i pazienti sono tenuti a segnalare qualsiasi modificazione che sopravvenga nel corso del trattamento praticato.

3. I pazienti hanno l'obbligo di sottoporsi ai controlli clinici e di laboratorio prescritti dal centro di coordinamento o dai referenti aziendali che li hanno assunti in cura e di attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute.

4. I pazienti sono, altresì, tenuti al corretto uso ed alla diligente ed appropriata conservazione degli apparecchi e dei materiali ricevuti, nonché alla loro restituzione, unitamente ai materiali rimasti eventualmente inutilizzati, al termine della terapia.

Art. 8.

Ruolo delle A.S.L.

1. La A.S.L. competente per territorio è tenuta a fornire al paziente — tramite le farmacie ospedaliere — i nutrienti ed i materiali necessari per il trattamento nutrizionale artificiale domiciliare sia enterale che parenterale sulla base della richiesta formulata dal centro di coordinamento regionale.

2. Nel caso siano richieste sacche nutrizionali confezionate per la nutrizione parenterale, il responsabile del servizio farmaceutico competente per territorio deve acquisire la richiesta predisposta dal Centro di coordinamento o, su delega di questo, dal referente aziendale ed inviarla alle farmacie ospedaliere per la fornitura delle sacche e di quanto necessario per l'attuazione della nutrizione artificiale.

3. Le A.S.L. si adoperano affinché il trattamento nutrizionale artificiale domiciliare sia effettuato nel rispetto dei requisiti tecnici ed organizzativi che garantiscano al paziente un servizio sicuro ed efficace.

4. Il centro di coordinamento regionale, direttamente o tramite i referenti aziendali di appartenenza del paziente, è tenuto all'istruzione dei pazienti e dei loro familiari sulle procedure e sul corretto uso dei materiali necessari alla NAD di cui all'art. 3, comma 4.

Art. 9.

Ruoli dei direttori generali

1. I direttori generali delle A.S.L. provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a renderla operativa in tutte le sue articolazioni predisponendo a tal fine assetti organizzativi necessari a garantire le risorse umane, logistiche e strumentali adeguate alla realizzazione di un servizio efficiente ed efficace.

2. L'attuazione di quanto previsto al comma 1, rappresenterà criterio di valutazione dei direttori generali.

Art. 10.

Attività di formazione del centro di coordinamento

1. Al centro di coordinamento di cui all'art. 2, commi 2 e 3, sono attribuiti i seguenti compiti formativi:

a) stimolare, nell'ambito dell'attività delle varie A.S.L., l'uso di protocolli di valutazione e di trattamento della NAD, il più possibile omogenei;

b) coordinare nell'ambito regionale l'attività di diffusione dell'informazione alle A.S.L., alle strutture di ricovero ed ai medici di base;

c) raccogliere le informazioni e redigere un rapporto annuale da inviare all'assessore regionale alle «politiche sanitarie» della Regione;

d) attivare e gestire, insieme alle unità operative, corsi di addestramento e di perfezionamento sulle tecniche della nutrizione

artificiale per medici, infermieri e farmacisti di tutte le A.S.L., in modo che ogni struttura sanitaria del territorio regionale possa disporre di personale in grado di collaborare alla realizzazione della nutrizione artificiale e della NAD in particolare.

Art. 11.

Partecipazione di società di servizi o strutture private convenzionate

1. Le A.S.L. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di società di servizi che fornendo personale e materiali occorrenti al trattamento nutrizionale artificiale domiciliare, coadiuvino l'attività del Centro di coordinamento regionale sulla base di indirizzi da questo emanati.

2. In caso di difficoltà organizzative o di valutazione di maggior economicità di esercizio, una convenzione può essere stipulata tra le altre A.S.L. regionali e la A.S.L. n. 3 «Centro Molise» al fine di garantire la fornitura dei prodotti, delle attrezzature e delle competenze professionali necessari all'attuazione del trattamento nutrizionale artificiale domiciliare.

Art. 12.

Pubblicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 8 novembre 2002

IORIO

02R0832

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2002, n. 28.

Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 1997.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 57 del 21 novembre 2002)

(Omissis).

03R0006

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(6501758/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 2 2 2 *

€ 1,60